



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Questioni di Economia e Finanza

(Occasional Papers)

Il funzionamento della giustizia tributaria in Italia:
evidenza dai microdati

di Mario Cannella, Maria Enza Castiglia e Giacomo Marcolin

Novembre 2025

Numero

980



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Questioni di Economia e Finanza

(Occasional Papers)

Il funzionamento della giustizia tributaria in Italia:
evidenza dai microdati

di Mario Cannella, Maria Enza Castiglia e Giacomo Marcolin

Numero 980 – Novembre 2025

La serie Questioni di economia e finanza ha la finalità di presentare studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali della Banca d'Italia e dell'Eurosistema. Le Questioni di economia e finanza si affiancano ai Temi di discussione volti a fornire contributi originali per la ricerca economica.

La serie comprende lavori realizzati all'interno della Banca, talvolta in collaborazione con l'Eurosistema o con altre Istituzioni. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.

La serie è disponibile online sul sito www.bancaditalia.it.

IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA IN ITALIA: EVIDENZA DAI MICRODATI

di Mario Cannella*, Maria Enza Castiglia* e Giacomo Marcolin*

Sommario

Questo studio fornisce un inquadramento sintetico degli istituti giuridici che regolano la giustizia tributaria in Italia e documenta alcuni fatti stilizzati relativi al suo funzionamento, utilizzando i dati sul contenzioso fiscale delle società di capitali. Le analisi mostrano che il numero di controversie è diminuito rispetto all'inizio dello scorso decennio anche grazie all'effetto deflattivo della mediazione tributaria obbligatoria introdotta nel 2011, mentre la durata media dei procedimenti e il tasso di inversione delle decisioni tra primo e secondo grado sono rimasti tendenzialmente stabili. Collegando i dati sul contenzioso ai bilanci relativi all'universo delle società di capitali, il lavoro identifica i fattori correlati con l'incidenza del contenzioso. L'analisi rivela una maggiore concentrazione dello stesso nella manifattura, nel commercio e nel Mezzogiorno. Il coinvolgimento nel contenzioso tributario è associato a un peggioramento della performance aziendale, con tassi di uscita dal mercato più elevati dopo contenziosi con esiti negativi, in particolare per le imprese di minori dimensioni e più indebitate. Sia le imprese vittoriose sia quelle soccombenti mostrano una riduzione della loro attività, suggerendo che l'incertezza e i costi connessi al contenzioso fiscale hanno un ruolo negativo e significativo.

Classificazione JEL: H2, K4.

Parole chiave: giustizia tributaria, fisco, contenzioso, imprese.

DOI: 10.32057/0.QEF.2025.980

* Mario Cannella: Banca d'Italia, Via Nazionale 91, Roma, 00184, Italia, mail: mario.cannella@bancaditalia.it; Maria Enza Castiglia: Banca d'Italia, Via Pastrengo 14, Roma, 00185, Italia, mail: mariaenza.castiglia@bancaditalia.it; Giacomo Marcolin: Northwestern University, 2211 Campus Dr, Evanston, IL 60208, Stati Uniti, mail: marcolin.giacomo@u.northwestern.edu. Ringraziamo Antonio Accetturo, Enrico Macario, Stefano Manestra, Francesco Massimi, Sauro Mocetti, Giacomo Ricotti e Roberto Torrini per i preziosi suggerimenti, il Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la condivisione dei dati sul contenzioso tributario e Antonio Giagnoli per l'assistenza nell'accesso ai dati. Le opinioni espresse sono degli autori e non riflettono necessariamente quelle della Banca d'Italia.

1 Introduzione

Il funzionamento della giustizia tributaria riveste un'importanza cruciale per assicurare l'efficienza del sistema fiscale. Un sistema di giustizia tributaria efficace risolve le controversie tra il Fisco e i contribuenti secondo criteri di qualità, con costi contenuti per i contribuenti e in tempi ragionevolmente brevi, minimizzando l'incertezza delle decisioni. Il ruolo del sistema giudiziario diventa centrale quando si genera un contenzioso, che rappresenta la fase finale di un processo più ampio. L'insorgere delle controversie dipende da diversi fattori, tra cui comportamenti di non-compliance da parte delle imprese, ambiguità o incertezza delle norme tributarie e intensità e qualità degli accertamenti fiscali. Prima di giungere alla fase contenziosa, esistono strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, di natura stragiudiziale, che possono ridurre il numero di liti e migliorare il rapporto tra Fisco e contribuenti. Tuttavia, quando la controversia non si risolve in via conciliativa, diventa essenziale un sistema giudiziario efficiente, in grado di garantire tempi di risoluzione rapidi e stabilità negli orientamenti giurisprudenziali. Un sistema inefficiente e caratterizzato da incertezza fiscale può infatti condizionare negativamente le decisioni di investimento e ostacolare l'attività economica delle imprese¹.

Oltre alla durata dei procedimenti e alla stabilità delle decisioni, un ulteriore elemento di incertezza è rappresentato dalle frequenti modifiche normative, talvolta poco coerenti tra loro e con effetti retroattivi, nonché dalle discontinuità negli orientamenti interpretativi e giurisprudenziali².

Diverse caratteristiche del sistema vigente contribuiscono a rendere l'iniziativa processuale onerosa per il contribuente, indipendentemente dall'esito della stessa. In primo luogo, l'immediata esecutività degli atti fiscali impone alle imprese di versare sin da subito le somme richieste, che rimarranno indisponibili sino al termine del contenzioso. A questo costo, si aggiungono il contributo unificato³ e le spese legali, non sempre rimborsate al contribuente anche in caso di esito favore-

¹Questa centralità è stata evidenziata anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che sottolinea come *“il contenzioso tributario, settore cruciale per l'impatto che può avere sulla fiducia degli operatori economici, anche nella prospettiva degli investimenti esteri risente fortemente delle criticità legate ai tempi della amministrazione della giustizia”* (PNRR, 2021, p.63).

²Come evidenziato nelle Considerazioni Finali del Governatore della Banca d'Italia del 31 maggio 2022 (Visco, 2022), questi fattori costituiscono un serio ostacolo all'attività economica, scoraggiando la programmazione degli investimenti e aumentando il rischio percepito dagli operatori economici. Nel confronto internazionale, l'Italia presenta un sistema fiscale di elevata complessità (Hoppe et al., 2023).

³Il Contributo Unificato Tributario (CUT) è dovuto in caso di proposizione del ricorso dinanzi le Corti di Giustizia Tributaria e di norma viene quantificato in una somma direttamente proporzionale al valore della causa, ricompresa tra € 30,00 e € 1.500,00.

vole della lite. Inoltre, l'indisponibilità della pretesa fiscale⁴ restringe le possibilità di risolvere il contenzioso mediante accordi transattivi tra Fisco e contribuente soltanto a quelli strettamente previsti dalla legge e comporta, di conseguenza, la necessità che le liti fiscali vengano definite in sede processuale attraverso una decisione giudiziale.

Il lavoro, dopo aver descritto il quadro istituzionale e normativo del sistema di giustizia tributaria in Italia, si pone due obiettivi principali. Il primo è fornire una descrizione qualitativa e quantitativa del funzionamento del sistema, dando conto della sua evoluzione nel tempo e delle differenze territoriali. Per interpretare tali dinamiche, il lavoro fornisce anche una stima sugli effetti deflattivi dell'istituto della mediazione tributaria obbligatoria sul contenzioso, introdotto nel 2011 e abrogato nel 2023. Sempre in chiave descrittiva, il lavoro mostra le caratteristiche delle imprese coinvolte nel contenzioso tributario⁵. Il secondo obiettivo è studiare gli effetti dello stesso sulla performance delle imprese. A tale scopo, si usa la metodologia *event-study* per confrontare l'andamento economico delle società con contenzioso con quello di un campione di imprese con caratteristiche simili che non lo hanno avuto, selezionato tramite tecniche di *matching*.

Le analisi sono basate sui dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) relativi al contenzioso tributario e quelli del Gruppo Cerved sulle caratteristiche e la performance delle imprese, tra il 2006 e il 2022. Oggetto dello studio è l'universo delle società di capitali aventi domicilio fiscale in Italia attive e operanti nel settore privato non finanziario.

Secondo tali dati, ogni anno in media 23.000 imprese avviano un contenzioso tributario, circa il 2 per cento delle società di capitali. Tale valore è diminuito nel tempo, dal 3,1 per cento nella metà degli anni duemila all'1,2 per cento all'inizio del decennio in corso. La diminuzione del contenzioso si è osservata principalmente nei procedimenti in primo grado di giudizio e nel contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. Tale dinamica ha anche beneficiato degli effetti della mediazione tributaria obbligatoria, un istituto oggetto di numerose modifiche normative nel corso del tempo, da ultimo abrogato nel 2023, e che, secondo i risultati di questo lavoro, ha avuto significativi impatti deflattivi durante la sua vigenza. La durata dei procedimenti di merito è rimasta sostanzialmente

⁴Per indisponibilità della pretesa fiscale si intende l'assenza di discrezionalità in capo all'Amministrazione finanziaria nell'intervenire sull'obbligazione tributaria o sul loro ammontare in ossequio ai principi costituzionali di legalità e di uguaglianza.

⁵Il presente studio non si basa sui dati che scaturiscono dall'osservazione dell'attività di accertamento *tout court*, ma solo di una parte della stessa, cioè i dati relativi ad accertamenti per i quali viene intrapreso un contenzioso da parte del contribuente.

stabile nell'arco temporale considerato in questo studio, sebbene si osservi una riduzione a partire dalla seconda metà del decennio scorso. Essa rimane inoltre più elevata nel Mezzogiorno. Con riferimento agli esiti del contenzioso, è aumentata nel tempo la quota dei procedimenti che si sono conclusi con un esito favorevole all'Ente impositore. Rimane tuttavia elevata, oltre il 30 per cento, la quota delle sentenze che, una volta appellata in secondo grado, registra un'inversione della sentenza, indicando un significativo grado di instabilità delle decisioni giudiziali.

Sfruttando i dati sulle caratteristiche delle imprese, emerge che il contenzioso tributario è relativamente più diffuso nell'industria manifatturiera e nel commercio e, a livello geografico, nel Mezzogiorno, in particolare in Campania e Sicilia. La maggiore concentrazione nel Mezzogiorno non è attribuibile a differenze osservabili nelle caratteristiche delle imprese. Le imprese che, in termini relativi, sono maggiormente esposte al rischio di contenzioso sono inoltre quelle più grandi – verosimilmente a causa della maggiore probabilità di essere soggette a un accertamento fiscale e/o della maggiore complessità degli obblighi fiscali – e quelle più propense al rischio – tra le quali potrebbero essere più diffusi fenomeni di non-compliance.

I risultati delle analisi svolte sugli effetti del contenzioso tributario evidenziano che questo si associa a una peggiore performance delle imprese. Tale risultato è in parte ascrivibile a criticità nella gestione economica dell'impresa, che comprende l'assolvimento delle obbligazioni tributarie, e in parte, invece, al funzionamento del sistema della giustizia tributaria. Con riferimento alla probabilità di uscita delle imprese dal mercato, quelle coinvolte come parti di un contenzioso e che registrano un esito che le vede come parti soccombenti, hanno tassi di uscita maggiori rispetto alle altre; quelle che invece escono vittoriose in giudizio non presentano differenze significative rispetto alle imprese di confronto. Il tasso di uscita è inoltre più elevato, in media, per le imprese i cui procedimenti richiedono tempi di risoluzione più lunghi. Con riferimento alle imprese che rimangono sul mercato, la performance economica, misurata con diverse metriche, si deteriora con l'insorgere del contenzioso. Tale dinamica riguarda sia le imprese vittoriose in primo grado sia quelle soccombenti, ed è lievemente più marcata per le imprese il cui giudizio richiede tempi di risoluzione più lunghi e/o viene impugnato. Tali risultati suggeriscono che il mero coinvolgimento in una controversia fiscale possa comportare delle inefficienze, verosimilmente dovute all'incertezza e ai costi legati al contenzioso.

Il presente lavoro si inserisce in un filone di ricerca poco esplorato, che studia le determinanti

e le conseguenze del contenzioso tributario per le imprese. Per quanto riguarda le determinanti, questo studio rappresenta il primo tentativo di analizzare in modo sistematico le caratteristiche associate al coinvolgimento nel contenzioso fiscale, sia dal lato delle imprese sia da quello dell'Amministrazione finanziaria, utilizzando dati sui procedimenti fiscali. Un'eccezione è rappresentata da Martinez e Coutinho (2023), che si concentra sul Brasile e fornisce alcune intuizioni di carattere qualitativo.

Sul versante delle conseguenze per le imprese coinvolte, il lavoro si inserisce nel filone degli studi prevalentemente descrittivi che esaminano come l'incertezza fiscale, misurata attraverso indicatori contabili, influenzi le decisioni aziendali, quali le scelte di investimento (Devereux, 2022; Jacob et al., 2022; Martinez, Jesus Moraes et al., 2024), la gestione della liquidità (Hanlon et al., 2017), l'uso del credito commerciale (Tosun e Yildiz, 2022) e la performance aziendale (Dash e Raithatha, 2018). Questi studi evidenziano come l'incertezza fiscale complichino la pianificazione finanziaria per le imprese, aumentando i rischi e i costi di compliance, e possa influenzare negativamente le decisioni di investimento (IMF/OECD, 2017; Zangari et al., 2017). I dati utilizzati nel presente lavoro forniscono un contributo unico a questa letteratura, permettendo di osservare direttamente il coinvolgimento delle imprese in contenziosi fiscali, senza dover ricorrere a misure contabili come proxy.

Questo studio fornisce evidenza anche alla più ampia letteratura che collega l'efficienza giudiziaria alla performance aziendale (Ponticelli e Alencar, 2016; Giacomelli e Menon, 2017; Rodano, 2021; Ciapanna et al., 2023). I lavori citati documentano come un'elevata incertezza, derivante da istituzioni giudiziarie poco efficienti, possa avere effetti negativi sulle imprese, senza però focalizzarsi specificamente su quelle che affrontano un procedimento giudiziario. Più vicino al nostro approccio, Bamieh et al. (2025) analizzano l'impatto delle controversie di lavoro pendenti sulle performance aziendali, evidenziando gli effetti negativi dell'incertezza. In modo simile, questo studio documenta come il contenzioso tributario possa influenzare le strategie e le prospettive di crescita delle imprese.

Il presente lavoro è così organizzato: la Sezione 2 fornisce il quadro istituzionale e normativo del sistema di giustizia tributaria in Italia; la Sezione 3 descrive i dati utilizzati nella ricerca; la Sezione 4 presenta alcuni fatti stilizzati sulla giustizia tributaria; la Sezione 5 esamina i fattori di contesto associati alla presenza di contenzioso tributario; la Sezione 6 analizza gli effetti economici

del contenzioso tributario sulle imprese; la Sezione 7 riporta alcune considerazioni conclusive.

2 Il sistema della giustizia tributaria

Aspetti ordinamentali

La giustizia tributaria è l'insieme di istituti e mezzi che l'ordinamento giuridico predispone per garantire la tutela giurisdizionale dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che esercitano il potere impositivo in campo tributario. Al principio di capacità contributiva e all'obbligo posto in capo a tutti i cittadini di concorrere alle spese pubbliche in ragione di tale capacità - fondamento costituzionale del potere impositivo (art. 53 Cost.) – fa da contraltare il diritto inviolabile alla difesa di cui all'art. 24 della Costituzione: i contribuenti devono poter avere a disposizione strumenti di tutela nei confronti degli enti impositori, quando ritengono che il potere impositivo sia stato esercitato illegittimamente.

L'attuale assetto della giustizia tributaria è frutto della riforma del 1992, che ha istituito una giurisdizione specializzata, quella tributaria⁶, e del nuovo processo di riforma avviato con la legge 130/2022⁷ che interessa tanto aspetti ordinamentali quanto processuali. Le Corti di Giustizia Tributaria (CGT) di primo e di secondo grado hanno giurisdizione di merito, rispettivamente in primo grado e in appello, sulle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, erariali e non, ogni altro onere accessorio (sovrimposte, addizionali, interessi, sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari) e sul contenzioso catastale. Le CGT di primo grado sono presenti in ogni capoluogo di provincia⁸, mentre le CGT di secondo grado hanno sede in ciascun capoluogo

⁶Sotto il profilo ordinamentale, quella tributaria si presenta come una giurisdizione di “massa” che risponde alla domanda diffusa dei cittadini di accedere alla giustizia tributaria per le liti di qualsiasi valore economico aventi ad oggetto l'attività di controllo sugli adempimenti fiscali, di liquidazione dei tributi e di riscossione svolta dagli enti impositori a livello centrale e locale. Sotto il profilo processuale si presenta come una giurisdizione di prossimità, essendo fondata su tre gradi di giudizio, due di merito e uno di legittimità.

⁷Le novità salienti di carattere ordinamentale della riforma del 2022 consistono nella nuova denominazione degli organi di giustizia tributaria (si parla ora di Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado al posto delle vecchie Commissioni Tributarie provinciali e regionali), nella professionalizzazione della magistratura tributaria che verrà assunta mediante concorso pubblico e a tempo pieno, nell'istituzione per legge di una sezione della Corte di Cassazione specializzata nel contenzioso tributario e nell'organizzazione - all'interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) - dell'Ufficio ispettivo e dell'Ufficio del massimario.

⁸È attualmente al vaglio del CPGT una proposta di accorpamento formulata dal MEF che prevederebbe la soppressione di 64 CGT di primo grado (da 103 si passerebbe a 39). Un intervento analogo è stato realizzato nella giustizia civile nel 2014 (Mocetti et al., 2025).

di regione. Ogni Corte si articola in più collegi, ciascuno formato da tre giudici e presieduto da un presidente di sezione. È infine parte del sistema di giustizia tributaria la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con sede in Roma⁹.

La giustizia tributaria, prima inquadrata all'interno di un'apposita Direzione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), è ora incardinata nel Dipartimento della Giustizia Tributaria del medesimo ministero¹⁰. Il nuovo Dipartimento è deputato alla programmazione e alla gestione dell'attività giudiziaria tributaria, del suo sistema informativo, del processo tributario telematico, delle procedure relative al funzionamento delle corti di giustizia tributaria e dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari, all'analisi del contenzioso tributario e alla cura dei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria¹¹. Nel sistema attuale, sebbene si sia dibattuto circa l'opportunità di affidare la funzione di autogoverno a un soggetto dotato di maggiore terzietà e indipendenza nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tuttavia tale funzione continua a risiedere nel Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) che vigila sull'andamento dell'attività delle Corti ed è dotato di poteri disciplinari¹².

Prima della riforma del 2022, il reclutamento dei giudici tributari avveniva mediante una selezione per titoli. La nomina veniva disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del MEF, previa deliberazione del CPGT, attingendo da un elenco formato sulla base delle disponibilità a ricoprire l'incarico manifestate dai candidati. I giudici tributari così nominati andavano a popolare il cosiddetto "ruolo unico"¹³. La recente riforma della giustizia tributaria ha previsto che la nomina a magistrato tributario si consegua mediante concorso per esami bandito dal MEF, previa delibera del CPGT. Per i primi tre bandi di concorso, è prevista una riserva del 30 per cen-

⁹La quinta sezione civile, istituita con decreto del primo presidente di Cassazione nel 1999 e specializzata nella materia tributaria, svolge il sindacato di legittimità sulle sentenze pronunciate dalle CGT di secondo grado per i motivi di impugnazione tassativamente indicati dalla legge: il d. lgs. 546/1992 rinvia ai motivi di ricorso di cui all'art. 360 c.p.c. che disciplina il ricorso per cassazione nel processo civile.

¹⁰Istituito di recente dall'art. 20, comma 2-ter, d. l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2023, n. 74.

¹¹Art. 24, comma 1, lett. d bis), d. lgs. 300/1999.

¹²La riforma del 2023 ha previsto la creazione all'interno del CPGT dell'Ufficio ispettivo con il compito di vigilare nel continuo sull'operato delle Corti e dell'Ufficio del massimario nazionale con la funzione di sistematizzare le decisioni delle Corti, destinate ad alimentare la banca dati della giustizia tributaria curata dal MEF. Il Consiglio ha inoltre poteri di nomina e assegnazione dei magistrati tributari.

¹³La nomina a giudice tributario era riservata a giudici ordinari, amministrativi, militari e contabili (membri togati delle Commissioni Tributarie con i ruoli di Presidenti di Commissione o di sezione), avvocati e procuratori dello Stato, dipendenti delle pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità, ufficiali della Guardia di Finanza, avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri, ecc. con una certa anzianità e a tutti coloro che fossero in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza o economia da almeno due anni.

to dei posti a favore dei giudici tributari non togati attualmente in servizio. I magistrati tributari professionali e a tempo pieno verranno affiancati, in via transitoria e fino all'esaurimento del ruolo unico verosimilmente nel 2053, dai giudici tributari onorari e a tempo parziale, membri delle vecchie Commissioni tributarie. Il primo bando di concorso pubblico prevede il reclutamento di 576 magistrati tributari (di cui 450 da assegnare presso le CGT di primo grado e 126 presso le CGT di secondo grado) che affiancheranno i 2.086 giudici che attualmente compongono il "ruolo unico"¹⁴.

In altre economie avanzate il sistema di giustizia tributaria è organizzato diversamente (cfr. riquadro: Sistemi di giustizia tributaria a confronto: gli esempi di Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Stati Uniti).

Sistemi di giustizia tributaria a confronto: gli esempi di Francia Spagna Germania Regno Unito e Stati Uniti

A differenza di quanto avviene in Italia, dove la giustizia tributaria è amministrata da una giurisdizione specializzata, in Francia le liti fiscali sono attribuite sia ai giudici ordinari, sia ai giudici amministrativi, secondo uno schema di ripartizione della giurisdizione che tiene conto della natura del tributo trattato. Anche in Spagna, così come in Francia, le liti tributarie non sono attribuite ad organi giurisdizionali specializzati; esse vengono decise dalle sezioni amministrative dei Tribunali ordinari. All'interno di tali organi giurisdizionali, sono state create sezioni dedicate alle materie tributarie, senza che tuttavia i giudici che le compongono rivestano uno status diverso da quelli delle altre sezioni.

In Germania, l'assetto della giustizia tributaria riflette le peculiarità del sistema federale. La legge tedesca attribuisce la giurisdizione in materia tributaria a Tribunali specializzati, con competenze articolate a livello federale e a livello dei singoli *Laender*. I Tribunali locali (*Finanzgerichte*) hanno la competenza a decidere tutte le liti fiscali generate dall'attività degli uffici fiscali residenti entro i limiti territoriali del *Land*, a prescindere dalla circostanza che l'imposta trattata sia locale o federale¹⁵.

Il sistema statunitense di giustizia tributaria è articolato in tre organi: la *Federal District Court*, di natura propriamente giurisdizionale, la *United States Court of Federal Claims* e

¹⁴Dato aggiornato al 31 dicembre 2024, <https://www.giustizia-tributaria.it/item.php?catid=8&itemid=5620>.

la *United States Tax Court* (USTC), un tribunale in posizione intermedia tra giurisdizione e amministrazione. I primi due organi sono competenti in materia di rimborsi di imposte pagate indebitamente. La USTC è competente in materia di avvisi di accertamento. Come negli USA, anche in Gran Bretagna si giustappongono due organi giudiziari: gli *administrative tribunals* (un continuum fra giurisdizione e amministrazione, ma emanazione di quest'ultima, che decidono nel merito) e le *courts* ordinarie (*Court of Appeal* e *Supreme Court*, che decidono solo questioni di diritto). Con riferimento al processo tributario, i tribunali sono la *Tax Chamber of the First-Tier Tribunal* (FTT), formata da giudici professionisti e giudici onorari, e l'*Upper Tribunal* (UT), competente solo per questioni di diritto. Le decisioni dei Tribunali fiscali di primo grado possono essere impugnate innanzi alle *Courts of Appeal* e, in casi eccezionali, alla *Supreme Court* (Villani, 2019).

Aspetti processuali

Il contenzioso tributario trae origine tipicamente dalle attività di controllo, uno dei principali compiti istituzionali dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, più a valle, anche l'attività di riscossione presenta un potenziale elemento di conflittualità che spesso sfocia in una molteplicità di contenziosi relativi a vizi procedurali. A quest'area di conflittualità si somma quella insita nell'attività di controllo e di liquidazione dei tributi da parte dell'Agenzia delle Entrate a livello centrale e degli altri Enti impositori a livello locale.

Con specifico riferimento al campo dell'accertamento, tale attività è volta a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale e, grazie al suo effetto dissuasivo, a incoraggiare e stimolare la cd. *tax compliance*, ovvero l'adempimento spontaneo da parte del contribuente. Al fine di verificare il rispetto degli obblighi tributari cui periodicamente i contribuenti devono far fronte per obbligo di legge (dichiarazioni dei redditi, versamenti, comunicazioni), l'Amministrazione finanziaria dispone di diversi strumenti di controllo (i controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, gli inviti

¹⁵I giudici tributari tedeschi appartengono ad un ruolo speciale, formato da esperti fiscali che svolgono l'attività giurisdizionale a titolo professionale. La composizione dei Finanzgerichte è integrata dalla presenza di giudici non "togati", senza che tuttavia questi ultimi possano partecipare alla decisione o alla stesura delle sentenze. La legge tedesca garantisce l'autonomia e l'indipendenza dei giudici tributari, espressa anzi tutto in termini di assenza di legami di struttura, organizzazione e logistica tra gli organi giudiziari e l'Amministrazione finanziaria.

al contraddittorio e i questionari, i controlli mirati e le verifiche fiscali, le indagini finanziarie, il tutoraggio alle imprese di più rilevante dimensione). L'esito dell'attività di controllo può essere la constatazione della regolarità della posizione reddituale del contribuente oppure la rettifica della stessa, formalizzata in un avviso di accertamento.

Con la notifica di tale atto, l'Ente impositore conclude il controllo e contesta le irregolarità riscontrate, informando il contribuente del risultato dell'attività istruttoria e del metodo accertativo impiegato. La motivazione dell'avviso di accertamento deve esplicitare in maniera chiara ed esaustiva le ragioni poste a fondamento della pretesa impositiva, il calcolo delle maggiori imposte dovute, nonché delle sanzioni e degli interessi. Tra le avvertenze di tale atto devono essere indicati gli strumenti normativamente previsti a disposizione del contribuente. Fermo restando il summenzionato principio di indisponibilità della pretesa tributaria, tuttavia, l'ordinamento mette a disposizione del contribuente un *set* di strumenti deflattivi stragiudiziali volti a prevenire il sorgere del contenzioso tributario o a favorirne una celere definizione. Qualora, infatti, il contribuente non intenda contestare le irregolarità attribuitegli, potrà prestare acquiescenza e beneficiare della riduzione a un terzo delle sanzioni, a condizione che rinunci a presentare ricorso o istanza di accertamento con adesione e a patto che paghi l'importo complessivamente dovuto entro il termine di proposizione del ricorso. Nel caso in cui, invece, intenda eccepire l'illegittimità dell'atto, il contribuente può ricorrere allo strumento dell'autotutela: è prevista la presentazione di un'istanza contenente l'esposizione sintetica dei fatti e corredata da documentazione a supporto all'Ufficio che ha adottato l'avviso di accertamento e chiedere l'annullamento totale o parziale del provvedimento¹⁶. Un'altra via è quella dell'accertamento con adesione: al fine di evitare l'insorgere di una lite tributaria, il legislatore ha previsto uno strumento che consente al contribuente di definire le maggiori imposte dovute mediante un accordo con l'Amministrazione finanziaria, sempre a condizione che questi rinunci a presentare ricorso giurisdizionale. Il vantaggio dell'accertamento con adesione consiste essenzialmente nella riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo edittale; l'atto di adesione, all'esito del contraddittorio tra le parti, viene sottoscritto dalle stesse e la procedura si perfeziona con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo. Fino al 2023 ha operato la mediazione¹⁷, uno strumento deflattivo del contenzioso tributario per tutte le liti di valore in-

¹⁶Si rammenta che la presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe nè sospende il termine di decadenza per la presentazione del ricorso.

¹⁷L'istituto del reclamo-mediazione era disciplinato dall'art. 17 bis del d. lgs. 546/1992 ed è stato abolito dall'art.

feriore o uguale a 50.000 euro. Il procedimento si apriva con la notifica del reclamo da parte del contribuente all'Ufficio che aveva emanato l'atto entro il termine per la presentazione del ricorso. Il reclamo produceva gli stessi effetti del ricorso ed era una condizione di ammissibilità dello stesso. L'istruttoria del procedimento di mediazione spettava al settore legale, un'articolazione diversa rispetto a quella che aveva emesso l'accertamento, ma pur sempre parte - insieme a quest'ultima - dello stesso Ente impositore. Il procedimento si concludeva con l'accoglimento, parziale o totale, o con il rigetto del reclamo ovvero con la formulazione di una nuova proposta di mediazione. In caso di esito positivo, l'accordo di mediazione veniva sottoscritto da entrambe le parti, si perfezionava con il versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata e comportava il beneficio per il contribuente della riduzione automatica delle sanzioni al 35 per cento del minimo edittale.

Qualora, invece, il contribuente non si sia avvalso di uno degli strumenti deflattivi del contenzioso e intenda agire in giudizio per impugnare l'atto impositivo innanzi all'autorità giudiziaria, dovrà presentare ricorso innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado, notificando l'atto introduttivo del giudizio all'Ufficio che lo ha emanato entro 60 giorni dalla data in cui lo stesso gli è stato notificato e procedendo al deposito telematico del ricorso su SIGIT (il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria sul quale viene gestito il processo tributario telematico) nei 30 giorni successivi dalla data della notifica alla controparte. Il primo grado di giudizio può concludersi con un esito di vittoria, soccombenza o soccombenza parziale. In questi ultimi due casi, la parte soccombente può prestare acquiescenza alla decisione oppure impugnarla in appello. La sentenza di secondo grado può a sua volta essere impugnata in Cassazione solo per specifici motivi enucleati dall'art. 360 c.p.c., ovvero per errori di procedura (violazione di norme sulla competenza, nullità della sentenza o del procedimento, omesso esame di un fatto decisivo) o per errori di diritto (violazione o falsa applicazione di norme di diritto o di contratti e accordi collettivi). La Corte di cassazione può confermare o annullare la sentenza impugnata senza rinvio, oppure enunciare uno o più principi di diritto e rinviare la decisione al giudice di merito (in questo caso il processo deve essere riassunto da una delle parti). In tutti i casi, il giudice di legittimità non può più statuire nel merito della lite che resta cristallizzato nella decisione di secondo grado. Sia nei gradi di merito che nel giudizio di legittimità, le parti – di loro iniziativa o su invito del giudice – possono definire la causa in tempi brevi e senza addivenire a una decisione giudiziale mediante un accordo

2, co. 3, del d. lgs. 220/2023.

conciliativo, che prevede la riduzione delle sanzioni tributarie se vengono rispettate le condizioni dell'accordo stesso. Il processo tributario trova la sua disciplina di dettaglio nel d. lgs. 546/1992 che, per quanto non espressamente previsto, fa rinvio al codice di procedura civile.

3 Dati

Il lavoro utilizza due principali fonti di dati. La prima è ottenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e contiene informazioni su tutte le controversie tra enti impositori e società di capitali tra il 2006 e il 2022 relative ai tributi di ogni categoria in primo e secondo grado di giudizio. Il dataset contiene circa 715.000 procedimenti¹⁸ tra enti e imprese, queste ultime identificate tramite il codice fiscale. La seconda è la banca dati gestita dal Gruppo Cerved, che raccoglie i bilanci dell'universo delle società di capitali. Dopo aver escluso dal campione le società finanziarie e immobiliari, fuori dall'ambito dell'analisi, i dati sono stati incrociati con i dati MEF sul contenzioso delle imprese. Da quest'unione si evince che, di tutte le società private non finanziarie osservate nei dati di bilancio, circa 170.000 (il 13 per cento) hanno intrapreso almeno un contenzioso tributario tra il 2006 e il 2022.

4 Le caratteristiche del contenzioso tributario

Ogni anno circa 23.000 imprese avviano un contenzioso tributario, circa il 2 per cento delle società di capitali. Tale numero è diminuito nel tempo, dal 3,1 per cento circa nella metà degli anni duemila all'1,2 per cento circa nel 2022¹⁹.

L'Agenzia delle Entrate è l'ente più presente nei dati come soggetto resistente²⁰, con il 62 per cento del totale del contenzioso che coinvolge le società di capitali nel periodo 2006-2022. Il restante è generato da enti territoriali (regioni, province e comuni) per il 16 per cento, dall'Agenzia

¹⁸I dati analizzati fanno riferimento soltanto ai procedimenti di merito, primo e secondo grado di giudizio, e non al contenzioso in Cassazione.

¹⁹La riduzione riflette sia l'aumento del numero complessivo di imprese, sia la diminuzione del numero di imprese coinvolte in contenziosi.

²⁰Nel processo tributario, il resistente è il convenuto, ovvero il soggetto che viene citato in giudizio dal ricorrente. Tipicamente, in considerazione della natura di tale processo, il resistente è l'Ente impositore (l'Amministrazione finanziaria, l'agente della riscossione, l'ente locale) che si ritiene abbia leso la sfera giuridica del ricorrente con l'emanazione dell'atto impugnato.

delle Entrate Riscossione per il 10 per cento, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il 4 per cento e da altri enti (es. camere di commercio). La Figura 1a mostra l'andamento del contenzioso di primo grado per ciascun ente nel periodo considerato. Il numero di procedimenti che coinvolgono l'Agenzia delle Entrate è diminuito da circa 25.000 a 10.000 l'anno, con cali significativi in corrispondenza dell'introduzione e dell'ampliamento della mediazione tributaria obbligatoria, rispettivamente nel 2012 e nel 2016 (cfr. riquadro: La mediazione tributaria obbligatoria), e negli anni della pandemia. La riduzione è stata più marcata nel Centro Nord (Figura 1b) e nel contenzioso di competenza delle CGT di primo grado che rappresentava il 72 per cento del contenzioso osservato in media nel periodo (Figura 2a). Il contenzioso in secondo grado è aumentato fino al 2010 per poi attestarsi su valori più stabili negli anni successivi.

La mediazione tributaria obbligatoria

Inquadramento giuridico. La mediazione tributaria è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario volto a decongestionare il carico di lavoro delle CGT e a favorire una risoluzione più rapida e meno onerosa delle controversie, evitando che queste diano luogo a un ricorso presso le corti di giustizia. La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dal d.l. 98/2011 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 per le controversie di valore non superiore a €20.000²¹ riguardanti i soli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto i tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA, registro, bollo) e notificati a partire dal 1° aprile 2012²². Nel 2016, a seguito delle modifiche introdotte con d. lgs. 156/2015, l'ambito applicativo della mediazione è stato esteso fino a ricomprendere le controversie di valore non superiore a €50.000 proposte anche nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, degli enti locali (principalmente le controversie sui tributi locali come IMU, TASI, TARI) e dell'agente e dei concessionari della riscossione²³. Infine, dal 4 gennaio 2024, in seguito all'entrata in vigore del d. lgs. 220/2023, la mediazione è stata abolita e l'istituto ha continuato ad applicarsi solo ai ricorsi di valore non superiore a €50.000 notificati fino al 3 gennaio 2024²⁴.

Con la presentazione dell'istanza di mediazione si dà avvio a un sub-procedimento amministrativo con finalità conciliative tra le parti. Essa è configurata come condizione di ammissibilità del ricorso: la mancata proposizione della stessa viene sanzionata con la declaratoria

d'inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Il contribuente che intende contestare l'atto impositivo di cui è destinatario deve, prima di proporre ricorso giurisdizionale, presentare un'istanza di mediazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o all'ente locale che ha emesso l'atto contestato. Il termine per la presentazione dell'istanza di mediazione è lo stesso di quello per la proposizione del ricorso, ovvero 60 giorni dalla notifica dell'atto. La presentazione dell'istanza di mediazione sospende automaticamente il termine per la proposizione del ricorso per un periodo di 90 giorni. Lo stesso Ente impositore che ha emanato l'atto è competente all'esame dell'istanza, seppure in una sua articolazione diversa²⁵. L'ufficio competente all'istruttoria può accogliere integralmente o parzialmente le richieste del contribuente, oppure può formulare una nuova proposta di mediazione. Il procedimento può concludersi mediante la sottoscrizione di un accordo di mediazione tra l'Ufficio e il contribuente che si perfeziona con il versamento integrale delle somme concordate entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo o della prima rata, se è stato pattuito un piano di rateazione. Se, invece, l'Ufficio respinge l'istanza o non si raggiunge un accordo entro 90 giorni, il contribuente può presentare ricorso giurisdizionale entro i successivi 30 giorni. Una peculiarità della mediazione tributaria è la mancanza di terzietà del mediatore, in quanto l'Ufficio chiamato a valutare la proposta di mediazione fiscale è lo stesso che assume, nel processo tributario, il ruolo di "parte resistente". Questa era forse la principale criticità dell'istituto in esame che avrebbe potuto essere risolta salvando l'esistenza di un utile strumento di deflazione del contenzioso, mediante l'affidamento del ruolo di mediatore a un soggetto terzo rispetto alle parti.

Effetti deflattivi della mediazione tributaria obbligatoria. Per stimare gli effetti dell'introduzione della mediazione, sono state sfruttate le discontinuità normative derivanti dalle misure implementate nel 2012 e nel 2016. Per identificare gli effetti della mediazione sul contenzioso è stata utilizzata la metodologia delle differenze nelle differenze sulla distribuzione del numero di contenziosi intorno alla soglia oggetto di mediazione, per i tributi oggetto di tale misura. In altri termini, per ciascuno dei due interventi è stata confrontata la distribuzione dei contenziosi aperti nell'anno di introduzione della mediazione con quella dell'anno precedente, intorno all'importo oggetto di mediazione, utilizzando i contenziosi

con valore superiore alla soglia come gruppo di confronto. Nell'ipotesi che la mediazione abbia un effetto deflattivo, si dovrebbe osservare una riduzione della massa di contenziosi depositati dopo l'introduzione della mediazione per gli importi oggetto di mediazione.

Il primo esercizio analizza l'intervento del 2012, che ha introdotto la mediazione per le controversie di valore non superiore a €20.000 relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate. La Figura 3a mostra l'andamento dei procedimenti contenziosi in primo grado, con l'Agenzia delle Entrate come soggetto resistente, in un intervallo di €15.000 attorno alla soglia, distinguendo tra quelli sotto i €20.000 (in blu), soggetti a mediazione dal 2012, e quelli sopra tale soglia (in rosso), per cui la normativa è rimasta invariata. Le due serie seguono dinamiche simili, con l'eccezione di una marcata diminuzione nel 2012 per i procedimenti soggetti a mediazione. La Figura 3b presenta la distribuzione di tali contenziosi, nello stesso intervallo attorno alla soglia, confrontando il 2011 (in blu) e il 2012 (in rosso). Nel 2012, la distribuzione si sposta verso destra, oltre la soglia di €20.000. Utilizzando il metodo delle differenze nelle differenze, si può stimare che l'introduzione della mediazione abbia ridotto il contenzioso di valore inferiore a €20.000 di oltre il 30 per cento. Sebbene la mediazione obbligatoria, per sua natura, possa anche *ritardare* parte del contenzioso nei casi in cui la procedura non porti a un accordo, il fatto che una simile riduzione si osservi anche negli anni successivi al 2012 suggerisce che l'effetto sia dovuto alla reale capacità deflattiva dell'istituto.

Il secondo esercizio analizza l'innalzamento della soglia a €50.000 introdotto nel 2016, e l'estensione agli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dagli enti locali. Considerando inizialmente i contenziosi che coinvolgono l'Agenzia delle Entrate, si osserva una riduzione nelle classi di importo oggetto della nuova soglia (Figura 3c), anche se di entità inferiore rispetto al 2012 (Figura 3d): la stima dell'effetto è pari a circa il 20 per cento. Per gli atti emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e degli enti locali (Figura 3e), l'effetto stimato è più contenuto, intorno al 3 per cento (Figura 3e e Figura 3f).

La mediazione tributaria obbligatoria, attraverso il suo effetto deflattivo, ha parzialmente modificato la composizione del contenzioso depositato. I dati mostrano che, per effetto

della mediazione, il contenzioso che arriva presso le corti ha più spesso esiti favorevoli all'amministrazione fiscale e presenta un tasso di impugnazione più elevato. Questi elementi suggeriscono che, nei casi più semplici, si sia spesso raggiunto un accordo tra contribuente e fisco in fase stragiudiziale, mentre nelle CGT arrivano le dispute più complesse, in cui il contribuente ha una posizione più debole e/o è più incline al contenzioso.

Il contenzioso delle società di capitali ha riguardato prevalentemente le imposte erariali, come IRES, IRAP e IVA, il 77 per cento del totale, mentre il restante ha avuto a oggetto le imposte locali. Tra le materie oggetto di contenzioso, le imposte erariali in primo grado all'inizio del periodo si attestavano a un livello lievemente superiore alle 30.000 unità annuali (Figura 4a) e sono diminuite gradualmente negli anni successivi, soprattutto a partire dal 2012, arrivando a raggiungere livelli minimi nel 2021 e attestandosi, nel 2022, a poco meno di 20.000 unità annue. Invece, il contenzioso in primo grado delle società di capitali originato da imposte locali è rimasto piuttosto stabile nel tempo, sfiorando le 10.000 unità annuali. La dinamica di diminuzione del contenzioso in primo grado riguardante le imposte erariali è attribuibile in misura maggiore alle imprese operanti nel Centro Nord (Figura 4c). Il contenzioso in secondo grado riguardante imposte erariali è invece aumentato nei primi anni di osservazione (Figura 4b) per poi diminuire a partire dal 2018, riflettendo la dinamica del contenzioso in primo grado. Invece, quello riguardante le imposte locali in secondo grado è rimasto piuttosto stabile. Anche in questo caso, la dinamica è ascrivibile in larga parte alle

²¹ Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato dal contribuente con l'impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio.

²² I provvedimenti impugnabili sono elencati in forma tassativa dall'art. 19 del D.lgs. 546/1992 e sono gli avvisi di accertamento e di liquidazione dei tributi, i provvedimenti sanzionatori, i ruoli e le cartelle di pagamento, gli avvisi di mora, gli atti esecutivi come l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili e il fermo sui beni mobili, i provvedimenti di natura catastale, il rifiuto espresso o tacito di rimborso, il rifiuto espresso o tacito di autotutela, il diniego o la revoca di agevolazioni, il rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni e gli altri atti di cui la legge ne prevede espressamente l'impugnabilità.

²³ Non erano invece mediabili le controversie di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale che lo erano diventate a partire dal 2016).

²⁴ Al posto della mediazione, la legge 130/2022 ha potenziato un altro istituto deflattivo già esistente, quello della conciliazione giudiziale. Essa non opera in via preventiva per evitare il sorgere di nuovi contenziosi, ma in costanza di giudizio, per definire celermente contenziosi già instaurati tramite un accordo e con il beneficio della riduzione delle sanzioni, senza giungere a sentenza.

²⁵ Il procedimento di mediazione tributaria riguardante un atto emanato dall'Agenzia delle Entrate, viene gestito da una struttura diversa rispetto all'ufficio che ha notificato l'atto di accertamento (l'area legale), ma pur sempre interna all'Agenzia stessa.

imprese operanti nel Centro Nord (Figura 4d).

Riguardo ai tempi di avvio, si osserva che il contenzioso in primo grado inizia in media tra i 4 e 5 anni dopo l'anno dell'imposta oggetto del contenzioso²⁶. La Figura 5a mostra la distribuzione della differenza (in anni) tra l'anno di apertura del contenzioso tributario e l'anno a cui si riferisce l'imposta oggetto dello stesso, separatamente per primo e secondo grado di giudizio. Oltre l'80 per cento del contenzioso in primo grado viene intrapreso entro sei anni dal periodo di imposta oggetto di contenzioso mentre in secondo grado oltre il 70 per cento del contenzioso viene depositato dopo cinque anni²⁷. Nonostante gli avvisi di accertamento debbano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno della dichiarazione accertata, vari fattori (come l'applicazione di sanzioni penali fino al 2015 o la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione) concorrono ad allungare il termine per l'accertamento e, di conseguenza, a posticipare il termine ultimo per iniziare un contenzioso. Non sorprende quindi che si osservino procedimenti di primo grado depositati anche più di 6 anni dopo l'anno di riferimento dell'imposta, seppur con frequenza minore. Il contenzioso viene depositato in tempi simili tra imprese nel Centro Nord e nel Mezzogiorno, con un lieve ritardo nel Mezzogiorno (Figure 5b e 5c).

Un contenzioso in primo grado dura in media 588 giorni, mentre in secondo grado la durata media è di 732 giorni (Figura 6a)²⁸. In dinamica, la durata del contenzioso è aumentata nel primo scorcio dello scorso decennio ed è diminuita successivamente (Figura 6b). Sotto il profilo geografico, si nota che i tempi dei procedimenti sono maggiori nel Mezzogiorno rispetto al resto del Centro Nord in entrambi i gradi di giudizio (Figura 6c e 6d).

Con riferimento alla dimensione quantitativa del contenzioso, i dati a disposizione consentono di misurare il valore delle liti che coinvolgono le società di capitali, ovvero l'ammontare dell'imposta oggetto del contenzioso, in relazione al loro fatturato solo a partire dal 2011. Per il contenzioso mediano il valore corrisponde all'0,3 per cento del fatturato annuo dell'impresa. Si osserva che

²⁶Si tratta invero di un *lag* temporale fisiologico in quanto l'Amministrazione finanziaria può procedere ai controlli automatizzati e formali e all'accertamento entro i 5 anni successivi al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

²⁷Per il contenzioso di primo grado, si prende come riferimento un arco temporale di 6 anni poiché il termine per notificare l'esito dell'accertamento coincide con il termine del quinto anno successivo all'anno dell'imposta, a cui però vanno aggiunti alcuni mesi che normalmente decorrono tra la notifica dell'accertamento e l'inizio del contenzioso.

²⁸Come termine di paragone, queste durate medie sono minori rispetto a quelle osservate nella giustizia civile. Utilizzando dati del Ministero della Giustizia, si osserva una correlazione positiva tra durata dei procedimenti tra giustizia civile e tributaria: aree geografiche caratterizzate da tempi di giudizio più lunghi in ambito civile tendono ad esibire durate maggiori anche in quello tributario.

il contenzioso ha valore basso, fino all'1 per cento del fatturato annuo, nel 51 per cento dei casi (Figura 7a), dall'1 al 10 per cento nel 18 per cento circa dei casi e ha un'incidenza maggiore, oltre il 10 per cento, nei restanti casi. La dinamica del valore del contenzioso in relazione al fatturato ha qualche oscillazione per i valori più bassi della distribuzione (decimo e venticinquesimo percentile), mentre appare stabile per la mediana, tra il settantacinquesimo e il novantesimo percentile (Figura 7b). L'incidenza del contenzioso sul fatturato è maggiore nelle imprese del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro Nord (Figura 7 c).

Venendo agli esiti del contenzioso, questo viene risolto a favore dell'Ente fiscale nel 44 per cento dei casi, delle società di capitali nel 32 per cento, ha un esito intermedio²⁹ nel 12 per cento e termina con l'estinzione del giudizio in seguito a condono nei casi rimanenti. In dinamica si osserva un aumento, a partire dal 2008, della quota dei contenziosi che si conclude a favore degli enti fiscali con una diminuzione corrispondente di quella che dá ragione alle società (Figura 8). L'incremento è attribuibile in misura maggiore agli enti fiscali del Mezzogiorno. Questa dinamica, con esiti più favorevoli agli enti fiscali, si riscontra indipendentemente dal valore dell'atto contestato.

In aggiunta a queste evidenze, un aspetto cruciale riguarda il tasso di impugnazione dei giudizi, che fornisce ulteriori informazioni sulla dinamica del contenzioso. Nel periodo di osservazione, tale tasso è in media del 37 per cento in primo grado e del 21 in secondo grado (Figura 9). Si osserva un trend di aumento nel tasso di impugnazione delle decisioni di primo grado, mentre in secondo grado la dinamica è piuttosto costante fino al 2020, anno in cui inizia a diminuire. L'aumento del tasso di impugnazione dopo il primo grado di giudizio è maggiore al Centro Nord rispetto al Mezzogiorno. Il tasso di impugnazione è maggiore per gli enti fiscali rispetto alle società di capitali, anche se questa differenza si è ridotta sensibilmente negli ultimi anni.

Per misurare la stabilità delle decisioni, sono stati esaminati i tassi di inversione delle sentenze in secondo grado³⁰. L'inversione viene definita come un ribaltamento della decisione delle CGT tra primo e secondo grado³¹. I tassi di inversione, così misurati, risultano piuttosto alti, intorno

²⁹Per esito intermedio si intende la *soccombenza parziale*, ovvero il caso in cui la richiesta del contribuente viene solo parzialmente accolta.

³⁰La stabilità delle decisioni dei giudici e della qualità dell'operato del sistema della giustizia tributaria sono fondamentali per garantire la certezza delle regole (Palumbo et al., 2013).

³¹I dati non consentono di osservare l'esito dello stesso contenzioso in primo e in secondo grado. Tuttavia, tramite l'identità del soggetto ricorrente in secondo grado di giudizio si può inferire il giudizio nel primo grado. Infatti, l'esito della sentenza in primo grado deve essere stato sfavorevole, del tutto o in parte, al soggetto che ricorre in secondo grado. Possiamo quindi classificare come inversione di sentenza i casi in cui il ricorrente in secondo grado riceve un esito favorevole.

al 33 per cento, con una dinamica stabile nel tempo (Figura 10) e simile tra Centro Nord e Mezzogiorno³². Tuttavia, si osserva, a partire dal 2015, un aumento nelle inversioni delle decisioni impugnate dagli enti fiscali e una diminuzione delle inversioni di quelli impugnati dalle imprese. Questa tendenza è più accentuata nel Mezzogiorno rispetto al Centro Nord.

5 Le caratteristiche delle imprese con contenzioso tributario

Dopo aver analizzato le caratteristiche del contenzioso tributario, il lavoro si concentra sulle imprese coinvolte. A tale scopo, si utilizzano i dati Cerved, comprendenti imprese con e senza contenzioso, per esaminare come questo si distribuisca tra diversi settori e regioni, e quali altre caratteristiche siano associate a una maggior propensione al contenzioso. A tale scopo, si effettua un'analisi di regressione utilizzando una specificazione in cui la variabile dipendente è l'avvio di una procedura di contenzioso, mentre le variabili indipendenti includono indicatori geografici, settoriali e di produttività. Nello specifico, si stima la seguente relazione:

$$\text{Contenzioso}_{ft} = \beta_r + \beta_s + \beta_p + \gamma_t + \varepsilon_{ft} \quad (1)$$

dove Contenzioso_{ft} è una *dummy* che indica che l'impresa f nell'anno t ha depositato un contenzioso; β_r stima l'effetto fisso per la regione r , β_s per il settore di attività economica s , identificato tramite il codice ATECO; β_p per indicatori di produttività dell'impresa; γ_t indica gli effetti fissi di anno.

Analizzando la distribuzione settoriale del contenzioso, emerge che le società del settore manifatturiero e del commercio rappresentano oltre il 50 per cento dei casi (Figura 11a), una percentuale superiore a quella riferita al totale delle società di capitali. Seguono le imprese nel settore delle costruzioni (circa il 12 per cento), alloggio e ristorazione e trasporto e magazzinaggio. La Figura 11b riporta i risultati della regressione (1) per le variabili di settore economico, con il manifatturiero (categoria C) come categoria di riferimento. I coefficienti stimati indicano la differenza in punti percentuali di imprese con contenzioso all'interno di ogni settore, rispetto al manifatturiero (il 28 per cento circa). Le imprese operanti nelle public utility (settori dell'energia elettrica, della

³²Per comparazione, il tasso di inversione nella giustizia civile tra primo e secondo grado di giudizio è circa il 13 per cento (Cugno et al., 2022).

gestione dell'acqua e delle reti fognarie e gestione dei rifiuti), nell'alloggio e nella ristorazione e nel settore sportivo e dell'intrattenimento presentano la probabilità più elevata di intraprendere un contenzioso tributario, a parità di variabili geografiche e indicatori di performance aziendale. Al contrario, i servizi di supporto alle imprese, le attività professionali e i servizi di informazione e comunicazione mostrano la probabilità più bassa. Tuttavia, questi settori hanno una rappresentanza aggregata ridotta, limitando il loro contributo complessivo al contenzioso (Figura 11a). Infine, a parità di caratteristiche, il commercio evidenzia una probabilità superiore di contenzioso rispetto ai settori manifatturiero e costruzioni.

Le regioni con maggior contenzioso in termini assoluti sono Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia (Figura 12a). Lombardia e Lazio sono anche le più rappresentate nell'universo delle società di capitali, mentre Campania e Sicilia, pur avendo un numero di imprese simile a Veneto e Piemonte rispettivamente, registrano circa il doppio dei contenziosi. La Figura 12b mostra i risultati della regressione (1) per le variabili geografiche dove la categoria di riferimento è l'Umbria. In questo caso si presentano i risultati per due specificazioni. La prima (in blu) include solamente controlli geografici, mentre la seconda (in rosso) include anche controlli per settore di attività economica e variabili di performance delle imprese. Analizzando la prima, in cui non si controlla per fattori di impresa, si osserva che le imprese nel Mezzogiorno hanno in media più contenzioso rispetto alle imprese nel Centro Nord. Nella seconda, che include controlli aggiuntivi, si osserva che la differenza tra Mezzogiorno e Centro Nord aumenta ulteriormente. Questo indica che i divari osservati tra queste regioni non sono spiegati da differenze nel loro tessuto imprenditoriale, ma riflettono altri fattori regionali legati al contesto.

La Figura 13 mostra le caratteristiche aziendali delle imprese associate a una maggiore probabilità di contenzioso tributario. Produttività, dimensione, età e rischiosità dell'impresa sono correlate positivamente all'esistenza di contenzioso tributario, controllando per fattori geografici e settoriali. Imprese di dimensione maggiore sono più soggette ad accertamenti e, se accertate, potrebbero essere più propense a intraprendere un contenzioso essendo dotate di una struttura aziendale più solida e articolata (ad esempio, in alcuni casi dispongono di reparti specializzati in questioni legali). La relazione positiva tra l'età dell'impresa e il contenzioso tributario è in parte meccanica, in quanto imprese più vecchie sono state sottoposte in media a un maggior numero di accertamenti negli anni e devono rendere conto del loro operato per un maggior numero di anni. Analogamente, un livello

di rischio più elevato può incrementare la frequenza dei controlli e la probabilità di riscontro di irregolarità³³.

Un ulteriore aspetto di interesse riguarda i fattori associati agli esiti dei contenziosi. A tal fine, sono state stimate le correlazioni tra esito favorevole per l'impresa e diverse caratteristiche aziendali considerate nelle analisi. I risultati della regressione di un indicatore per un esito favorevole sulle variabili di interesse sono riportati nei tre pannelli della Figura 14. Tali correlazioni condizionate evidenziano i fattori associati all'esito del contenzioso, ma non devono essere interpretate come relazioni causali. Infatti, riflettono anche i meccanismi di selezione nel contenzioso, sia dal lato delle imprese sia da quello dell'amministrazione fiscale³⁴.

Dall'analisi emerge che le imprese con esiti favorevoli tendono a essere più grandi in termini dimensionali (Figura 14a). Le micro e piccole imprese presentano una probabilità inferiore di ottenere un esito favorevole rispetto alle imprese medie, di -3,9 e -1,7 punti percentuali, rispettivamente. Le imprese di dimensioni maggiori, spesso dotate di un'unità legale interna e coinvolte in un numero maggiore di contenziosi (Figura 13), ottengono più frequentemente esiti favorevoli.

Anche la produttività risulta positivamente associata agli esiti: le imprese più produttive hanno maggiore probabilità di successo nei contenziosi rispetto a quelle meno produttive. Le imprese con un elevato livello di rischio mostrano minori probabilità di esito favorevole rispetto a quelle con un rischio medio o basso. Infine, l'età d'impresa è anch'essa correlata con l'esito: le imprese più giovani ottengono con minore frequenza esiti favorevoli, mentre le imprese consolidate mostrano una probabilità più elevata di successo.

I tassi di vittoria variano sensibilmente in base al settore di attività economica (Figura 14b) e alla collocazione geografica (Figura 14c). Rispetto al manifatturiero, le *public utility* e le attività professionali presentano probabilità più elevate di esito favorevole, mentre le imprese nei settori delle attività artistiche e sportive, nei servizi e in ristorazione e alloggio mostrano probabilità inferiori, a parità di frequenza di contenzioso. Dal punto di vista geografico, le regioni del Mezzogiorno registrano una maggiore incidenza di contenziosi (Figura 12b) e una più alta probabilità di ottenere esiti favorevoli. Nell'interpretazione di queste stime, è importante considerare che tali correlazioni

³³Per misurare la rischiosità d'impresa si utilizza lo score di Cerved, una misura sul merito creditizio.

³⁴Ad esempio, le imprese con vincoli di liquidità potrebbero essere più inclini a intraprendere un contenzioso, a parità di esito atteso, per ritardare il pagamento delle imposte e delle sanzioni correlate. Questa relazione genererebbe una correlazione negativa tra liquidità e esito favorevole del contenzioso, anche qualora, condizionata alla presenza di un contenzioso, la liquidità non fosse un fattore influente sull'esito.

riflettono anche eterogeneità nella qualità e nell'efficienza dell'amministrazione fiscale e della giustizia tributaria a livello locale, dato che le imprese sono generalmente attribuite a uffici e tribunali in base alla sede legale.

6 Il contenzioso tributario e la performance delle imprese

Nelle sezioni precedenti, sono stati utilizzati dati a livello di contenzioso per esaminare le caratteristiche del fenomeno e dati a livello di impresa per studiare quali caratteristiche delle aziende siano associate ad avere un contenzioso e con quale esito. In questa sezione, si combinano entrambe le fonti per approfondire le relazioni tra il contenzioso fiscale e le performance delle società che ne sono coinvolte. A tal fine, il campione di analisi è stato ristretto ai contenziosi con l'Agenzia delle Entrate. Questi contenziosi rappresentano la maggior parte degli eventi e trattano fattispecie di natura più omogenea.

È fondamentale ricordare che il contenzioso fiscale non è un evento assegnato casualmente, ma deriva da scelte ponderate sia delle agenzie fiscali, che decidono quali imprese accertare e sanzionare, sia da parte delle società, che possono contestare la sanzione, accettarla o adottare strategie intermedie. Di conseguenza, il confronto diretto tra imprese con e senza contenziosi non stima un parametro *causale*, ma riflette il *bias* di selezione introdotto da queste decisioni. Tuttavia, anche in assenza di una variazione randomica nel “trattamento” del contenzioso tributario, la ricchezza dei dati permette di costruire un gruppo di controllo attentamente selezionato e di fornire evidenze descrittive sull'evoluzione temporale dei risultati aziendali delle imprese coinvolte in contenziosi.

A tale scopo, si utilizza la metodologia *matched event-study*, analoga a quella utilizzata da Feigenbaum e Gross (2024). Per ciascuna società che avvia un contenzioso fiscale di primo grado con l'Agenzia delle Entrate in un anno compreso tra il 2010 e il 2014³⁵, definite imprese “trattate”, si seleziona come gruppo di confronto un insieme di imprese dal *pool* di quelle “eleggibili”. Tali imprese sono quelle che, durante l'intero arco temporale considerato (2006-2022), non hanno mai

³⁵L'intervallo 2010-2014 è stato scelto per osservare un periodo di 5 anni prima e dopo l'inizio del contenzioso, escludendo gli anni influenzati dalla pandemia di COVID-19. Inoltre, sono escluse le imprese che avevano già avuto contenziosi nei 5 anni precedenti, per evitare di sovrapporre gli effetti di contenziosi passati, potenzialmente ancora in corso.

affrontato alcuna controversia fiscale. Per ogni impresa trattata, il gruppo di confronto è composto da imprese eleggibili appartenenti allo stesso sistema locale del lavoro (definizione ISTAT), allo stesso settore di attività economica (ATECO a 2 cifre), alla stessa categoria di *rating* di rischio (misura Cerved), e alla stessa fascia di età (intervalli di 5 anni) due anni prima dell’inizio del contenzioso. Successivamente, le osservazioni vengono ripesate affinché le imprese trattate e quelle di confronto all’interno dello stesso gruppo di *matching* abbiano lo stesso peso³⁶. Infine, si assegna un anno di trattamento *placebo* alle imprese di confronto, corrispondente all’anno di inizio del contenzioso dell’impresa trattata corrispondente, e si centra il tempo rispetto a questo anno.

Le imprese eleggibili come gruppo di confronto includono tre categorie: quelle sanzionate che scelgono di non avviare un contenzioso, quelle sottoposte a verifica senza essere sanzionate e quelle mai sottoposte ad accertamenti. Data la bassa frequenza delle verifiche (Corte dei Conti, 2024), rispetto al numero complessivo di società, è probabile che la maggior parte delle imprese di confronto appartenga all’ultimo gruppo. Di conseguenza, il trattamento identificato dal *matched event-study* non si limita al contenzioso fiscale, ma comprende anche l’essere sottoposti a verifica e, in caso di esito negativo, essere sanzionati. Se anche questi eventi influenzano gli esiti delle imprese, i loro effetti saranno inclusi nelle differenze tra imprese trattate e di confronto stimate da queste analisi. Per semplicità, nelle analisi ci si riferirà al contenzioso come “trattamento”. Tuttavia, l’essere sottoposti a verifica e ricevere sanzioni negative costituiscono elementi rilevanti non analizzabili separatamente per mancanza di dati.

Si procede quindi a confrontare i trend degli esiti delle imprese trattate e di confronto attorno al primo anno di contenzioso per capire come i contenziosi fiscali influenzano la performance economica delle imprese. A tale scopo, si stima la seguente equazione, che descrive la relazione tra l’esito di un’impresa e la sua esposizione a un contenzioso, tenendo conto degli effetti fissi di impresa e del tempo:

$$y_{i,t} = \sum_{\tau \neq -2} \beta_{\tau} Cont_i \times \mathbf{1}\{t = \tau\} + \sum \gamma_{\tau} \mathbf{1}\{t = \tau\} + \theta_i + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

Nell’equazione, l’indice i si riferisce all’impresa e t rappresenta il tempo (in anni) relativo all’inizio del contenzioso. La variabile dipendente $y_{i,t}$ indica un esito di interesse, osservato per

³⁶Questo accorgimento è applicato nei casi in cui il numero di imprese trattate e di confronto differisce.

l'impresa i a t anni rispetto all'inizio del contenzioso. Il termine $Cont_i$ è un indicatore che assume valore 1 se l'impresa i è coinvolta in un contenzioso, e 0 altrimenti.

Il prodotto $Cont_i \times \mathbf{1}\{t = \tau\}$ rappresenta l'interazione tra la presenza del contenzioso e un indicatore temporale. Ciò permette di stimare gli effetti del contenzioso dinamicamente, sui vari anni relativi all'inizio del contenzioso. Si è scelto di omettere l'anno $\tau = -2$, e non l'anno $\tau = -1$ come di consueto, per un motivo legato ai tempi di avvio del contenzioso. In particolare, le società notificate di un obbligo di pagamento possono proporre ricorso entro 60 giorni, o più nel caso di procedure di verifica o mediazione, il che potrebbe significare iniziare il contenzioso nell'anno successivo. Prendere come riferimento l'anno immediatamente precedente al contenzioso, $\tau = -1$, e dunque ometterlo, porterebbe a ignorare eventuali effetti anticipatori dovuti ad azioni prese dalla società in questo lasso di tempo.

I coefficienti γ_τ catturano gli effetti fissi specifici del tempo, espressi rispetto all'anno del contenzioso, che permettono di isolare l'effetto temporale generale, indipendentemente dalla presenza di un contenzioso. Gli effetti fissi di impresa, rappresentati da θ_i , controllano per le caratteristiche invariate nel tempo che differenziano le imprese. Infine, $\varepsilon_{i,t}$ rappresenta il termine di errore, il quale è clusterizzato a livello di impresa per tenere conto della dipendenza seriale delle osservazioni nel tempo per la stessa impresa.

I risultati ottenuti stimando l'equazione (2) sono rappresentati nelle Figure 15a e 16, con un pannello distinto per ogni esito di interesse. La Figura 15a mostra che le imprese con contenzioso escono dal mercato a tassi significativamente più alti rispetto alle imprese che non affrontano contenziosi tributari³⁷. La differenza nei tassi di uscita cresce fino a due anni dopo il contenzioso, stabilizzandosi poi intorno ai 2 punti percentuali. Quando si considera l'uscita dal mercato come esito, il valore è meccanicamente pari a 0 per tutte le imprese (trattate e di controllo) fino all'anno del contenzioso. Per questo motivo, il pannello 15a non riporta le stime dei coefficienti del termine di interazione per gli anni precedenti al contenzioso.

Nelle Figure 16a-16e si osservano le dinamiche per altri esiti di interesse, limitando l'analisi

³⁷L'uscita non è direttamente osservabile nei dati Cerved: si considera una proxy che considera un'impresa come uscente in un anno (antecedente al 2022) se non compare nei dati Cerved degli anni successivi, fino al più recente disponibile (2022). Questa proxy sovrastima le uscite, poiché alcune imprese potrebbero non essere osservate per altre ragioni (es. mancato deposito del bilancio, o errori, o variazione della soggettività giuridica in seguito a operazioni straordinarie), ma non introduce distorsioni sistematiche nelle stime, a condizione che l'errore di misurazione non sia correlato con la probabilità di avere un contenzioso.

si alle imprese che restano attive per l'intero orizzonte temporale considerato. In questo caso, il contenzioso tributario risulta associato a un calo significativo nell'attività di impresa, misurata in termini di attivo, debito, ricavi, profitti, investimenti³⁸ e personale. Nonostante si tratti di un esercizio descrittivo, considerata l'endogeneità dell'insorgenza del contenzioso, è rassicurante osservare che le imprese selezionate come gruppo di controllo tramite la procedura di *matching* presentano trend simili fino all'inizio del contenzioso, con una divergenza marcata solo a partire da tale evento. Infine, emerge chiaramente che le differenze associate al contenzioso non sono transitorie, ma persistenti: le imprese coinvolte continuano a mostrare livelli inferiori di performance rispetto al gruppo di controllo per l'intero intervallo temporale osservato.

Per analizzare i meccanismi alla base di questi andamenti, è possibile sfruttare la ricchezza informativa del dataset, che include dettagli sulle caratteristiche delle imprese e dei contenziosi. Questo consente di condurre analisi di eterogeneità, suddividendo le imprese trattate e di controllo in sottogruppi e stimando separatamente l'equazione (2) per ciascun sottogruppo, al fine di esaminare come i trend associati al contenzioso varino in relazione alle dimensioni analizzate.

I risultati di queste analisi, relativi ai tassi di uscita, sono presentati negli altri pannelli della Figura 15. La prima dimensione considerata è l'esito del contenzioso. Le differenze osservate sono eterogenee in funzione dell'esito (Figura 15b): l'eccesso di uscita post-contenzioso rispetto al gruppo di controllo è interamente attribuibile alle imprese che perdono la disputa. Le imprese vincitrici, invece, non mostrano tassi di uscita significativamente diversi da quelli delle imprese nel gruppo di controllo. Una seconda dimensione rilevante è la durata del contenzioso, analizzata nel pannello 15c per le imprese con esito sfavorevole. Queste stime mostrano come, da un lato, la dinamica dei tassi di uscita sia allineata con i tempi di risoluzione del contenzioso – l'uscita delle imprese con contenziosi brevi si realizza in tempi più rapidi – e, dall'altro, come esista una correlazione positiva tra la durata del contenzioso e la probabilità di uscita. Infatti, a 5 anni dall'inizio del contenzioso, le imprese il cui contenzioso è durato di più presentano tassi di uscita relativamente più alti. Infine, anche tra le imprese con contenzioso breve (entro 1 anno), quelle coinvolte in un secondo grado a seguito di impugnazione mostrano tassi di uscita più elevati (Figura 15d). Poiché le impugnazioni provengono più frequentemente dall'ente, questa differenza riflette anche i maggiori tassi di uscita tra le imprese che vincono il primo grado, ma perdono in appello. Oltre alla durata

³⁸Gli investimenti sono misurati come differenza delle immobilizzazioni totali tra un anno e quello precedente.

del contenzioso stesso, l'efficienza complessiva della CGT a cui l'impresa è assegnata potrebbe essere associata a variazioni nella performance. È stata perciò analizzata l'eterogeneità in funzione della durata media dei procedimenti nella CGT di riferimento (Figura 15e). Le imprese localizzate in aree con durata più elevata mostrano tassi di uscita mediamente maggiori, ma la differenza non risulta statisticamente significativa.

Inoltre, è interessante esaminare l'eterogeneità di questi trend in base alle caratteristiche delle società coinvolte. Le imprese con controversie superiori al 10 per cento del fatturato, che rappresentano circa il 30 per cento del campione, registrano tassi di uscita significativamente più elevati. Al contrario, per le imprese con contenziosi inferiori al 10 per cento del fatturato non si rilevano differenze nei tassi di uscita rispetto al gruppo di controllo (Figura 15f), evidenziando che l'entità del contenzioso, più che la sua mera presenza, condiziona il rischio di uscita dal mercato. La Figura 15g mostra che le imprese situate nel Centro Nord e nel Mezzogiorno hanno una probabilità simile di uscire dal mercato dopo un contenzioso, rispetto ai rispettivi gruppi di controllo. Diversamente da quanto osservato in altre dimensioni, non emergono forti differenze geografiche nell'impatto del contenzioso sull'uscita dal mercato. Questo avviene nonostante le imprese del Mezzogiorno ottengano più frequentemente esiti favorevoli, suggerendo che tale vantaggio non si traduce in tassi di uscita inferiori. Le Figure 15h e 15i evidenziano che le imprese con minore attivo e maggiore indebitamento rispetto all'attivo registrano tassi di uscita più elevati in seguito al contenzioso. Nel caso dell'indebitamento, la maggiore uscita è spiegata da esiti del contenzioso più frequentemente sfavorevoli per queste imprese (Figura 14a). A parità di esito, non si osservano differenze nei tassi di uscita in base al grado di indebitamento. L'opposto vale per l'attivo: le imprese con attivo minore hanno tassi di uscita più alti, pur ottenendo esiti favorevoli con maggiore frequenza. La maggiore uscita non dipende dunque dalla probabilità di esito negativo, ma da una maggiore vulnerabilità a un esito sfavorevole. Una spiegazione plausibile è che le imprese più piccole siano meno resilienti a shock negativi, risultando quindi più inclini a uscire dal mercato in seguito a eventi avversi.

I risultati delle analisi di eterogeneità per gli altri esiti mostrati nella Figura 16 sono riportati nelle Figure A1- A8 in Appendice. Nel complesso, non emerge un'eterogeneità marcata lungo le dimensioni analizzate. In particolare, il fatto che sia le imprese vincitrici che quelle perdenti registrino una contrazione della loro attività sul margine intensivo (Figura A1), con riduzioni di attivo, ricavi, debito, investimenti, profitti e personale, suggerisce che il semplice coinvolgimento in una

controversia fiscale sia associato a un deterioramento della performance aziendale. Considerando che le controversie fiscali comportano elevati livelli di incertezza e oneri finanziari, questi risultati sono coerenti con l'ipotesi che il contenzioso aumenti il rischio complessivo affrontato dall'impresa, inducendola a ridurre le proprie attività per contenere l'incertezza. Tale interpretazione è in linea con la letteratura sulle controversie in ambito lavorativo (Bamieh et al., [2025](#)).

7 Conclusioni

Il sistema di giustizia tributaria riveste un ruolo cruciale nel determinare la fiducia degli operatori economici e nel sostenere la competitività del tessuto produttivo. Quando funziona in modo efficace, risolve le controversie con rapidità, trasparenza e coerenza, riducendo i costi per i contribuenti e l'incertezza fiscale. Tuttavia, quando mostra carenze, aumenta il peso economico delle liti per le imprese, introducendo costi che si riflettono negativamente sulle loro scelte strategiche e sulla loro stessa sopravvivenza.

Con questo lavoro, sono state approfondite le caratteristiche del sistema di giustizia tributaria prima a livello normativo e poi utilizzando analisi statistiche dei dati sul contenzioso. L'analisi del contenzioso tributario delle società di capitali nel periodo 2006-2022 ha evidenziato una progressiva riduzione delle controversie, in particolare per l'Agenzia delle Entrate, con cali più marcati in corrispondenza dell'introduzione della mediazione tributaria obbligatoria e della pandemia. Tale riduzione ha interessato soprattutto il Centro Nord e le imposte erariali, mentre il contenzioso legato alle imposte locali è rimasto più stabile nel tempo. La durata media dei procedimenti, sebbene in calo negli ultimi anni, resta elevata, con una maggiore incidenza di contenziosi lunghi nel Mezzogiorno. L'analisi degli esiti delle controversie suggerisce un progressivo miglioramento dell'attività degli enti fiscali, che vedono aumentare la percentuale di giudizi definiti a proprio favore. Non si osservano invece miglioramenti nella stabilità delle decisioni delle corti fra primo e secondo grado, con un tasso di inversione medio intorno al 33 per cento e stabile nel tempo.

Lo studio ha integrato queste analisi unendo ai dati sul contenzioso quelli relativi ai bilanci delle società di capitale. Queste analisi hanno permesso di chiarire quali caratteristiche societarie siano associate all'incidenza del contenzioso, mettendo in evidenza l'elevata eterogeneità geografica e settoriale riscontrata nel contenzioso tributario.

Questo lavoro inoltre ha mostrato che il contenzioso tributario ha profonde implicazioni economiche. Infatti, l'impatto del contenzioso sulle imprese coinvolte nei giudizi, soprattutto per quelle che risultano soccombenti, è significativo, con tassi di uscita dal mercato superiori rispetto alle aziende non coinvolte. La durata del contenzioso si riflette sulle tempistiche di uscita, e le imprese più fragili, con attivi ridotti ed elevato indebitamento, mostrano una minore capacità di resistenza. Anche le imprese vittoriose subiscono un calo nelle attività, suggerendo che l'incertezza e i costi del contenzioso hanno effetti negativi anche su queste ultime e indipendentemente dall'esito.

Alla luce di questi risultati, la professionalizzazione della figura del giudice tributario introdotta con la riforma della giustizia tributaria del 2023 (l. 130/2022) e con il più recente decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale (d.lgs. 220/2023), rappresenta un passaggio rilevante verso una maggiore stabilità e qualità delle decisioni. Questo potrebbe favorire una maggiore fiducia degli operatori economici nel sistema italiano e incentivare gli investimenti. Al contrario, l'abolizione della mediazione tributaria obbligatoria nel 2023 potrebbe comportare un aumento del volume complessivo delle controversie tributarie, con possibili effetti avversi sulla durata dei contenziosi.

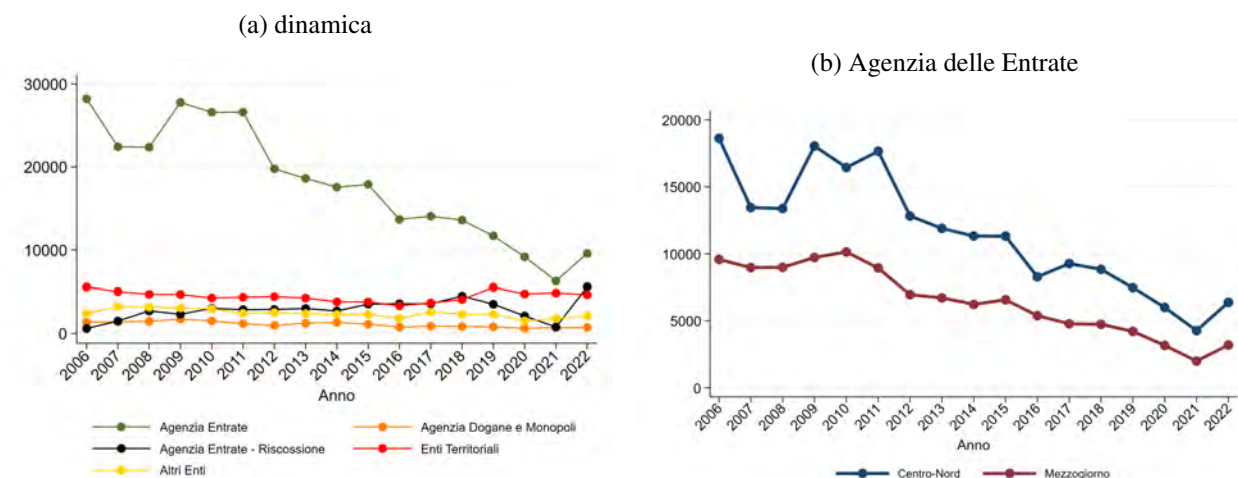
Riferimenti bibliografici

- Bamieh, Omar et al. (2025). “Effect of Business Uncertainty on Turnover”, *Journal of Labor Economics* 43.2, pp. 319–348.
- Ciapanna, Emanuela, Sauro Mocetti e Alessandro Notarpietro (2023). “The macroeconomic effects of structural reforms: an empirical and model-based approach”, *Economic Policy* 38.114, pp. 243–285.
- Corte dei Conti, Roma (2024). “Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2023”,
- Cugno, Marialuisa et al. (2022). “Judicial efficiency and bank credit to firms”, *Bank of Italy Questions di Economia e Finanza (Occasional Papers)* No 715.
- Dash, Saumya Ranjan e Mehul Raithatha (2018). “Impact of disputed tax litigation risk on firm performance: evidence from India”, *Accounting Research Journal* 31.3, pp. 458–478.
- Devereux, Michael P (2022). *What Creates Tax Uncertainty?: Evidence from Three Phases of a Cross-country Survey*. University of Oxford, Said Business School, Centre for Business Taxation.
- Feigenbaum, James e Daniel P Gross (2024). “Answering the call of automation: How the labor market adjusted to mechanizing telephone operation”, *The Quarterly Journal of Economics* 139.3, pp. 1879–1939.
- Giacomelli, Silvia e Carlo Menon (2017). “Does weak contract enforcement affect firm size? Evidence from the neighbour’s court”, *Journal of Economic Geography* 17.6, pp. 1251–1282.
- Hanlon, Michelle, Edward L Maydew e Daniel Saavedra (2017). “The taxman cometh: Does tax uncertainty affect corporate cash holdings?”, *Review of Accounting Studies* 22, pp. 1198–1228.
- Hoppe, Thomas et al. (2023). “The tax complexity index—a survey-based country measure of tax code and framework complexity”, *European Accounting Review* 32.2, pp. 239–273.
- IMF/OECD (2017). “Tax Certainty”, *IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers*.
- Jacob, Martin, Kelly Wentland e Scott A Wentland (2022). “Real effects of tax uncertainty: Evidence from firm capital investments”, *Management Science* 68.6, pp. 4065–4089.
- Martinez, Antonio Lopo e Julia Leite Coutinho (2023). “Determinants of Corporate Tax Litigation: A Multifactor Analysis”, *Available at SSRN 4600140*.

- Martinez, Antonio Lopo, Arquimedes de Jesus Moraes e Alfredo Sarlo Neto (2024). “The Impact of Tax Litigation on the Cost of Capital: Evidence from Brazilian Listed Companies”, *Available at SSRN 4971214*.
- Mocetti, Sauro, Ottavia Pesenti e Giacomo Roma (2025). “The effects of the reform of the judicial map on the functioning of civil justice”, *Bank of Italy Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers) No 914*.
- Palumbo, Giuliana et al. (2013). “The economics of civil justice: new cross-country data and empirics”, *OECD*.
- PNRR (2021). “Piano nazionale di ripresa e resilienza”, *Presidenza del Consiglio dei Ministri*.
- Ponticelli, Jacopo e Leonardo S Alencar (2016). “Court enforcement, bank loans, and firm investment: evidence from a bankruptcy reform in Brazil”, *The Quarterly Journal of Economics* 131.3, pp. 1365–1413.
- Rodano, Giacomo (2021). “Judicial efficiency and bank credit to firms”, *Bank of Italy Temi di Discussione (Working Paper) No 1322*.
- Tosun, Mehmet Serkan e Serhat Yildiz (2022). “The relationship between tax uncertainty and trade credit: firm-level evidence from the United States”, *Applied Economics* 54.15, pp. 1742–1758.
- Villani, Maurizio (2019). “La riforma della giustizia tributaria e le esperienze straniere”, *Tribuna Finanziaria* 5, pp. 51–55.
- Visco, Ignazio (2022). “Considerazioni finali del Governatore sul 2021”, *Relazione annuale*.
- Zangari, Ernesto, Antonella Caiumi e Thomas Hemmelgarn (2017). *Tax uncertainty: Economic evidence and policy responses*. Office for Official Publications of the European Communities.

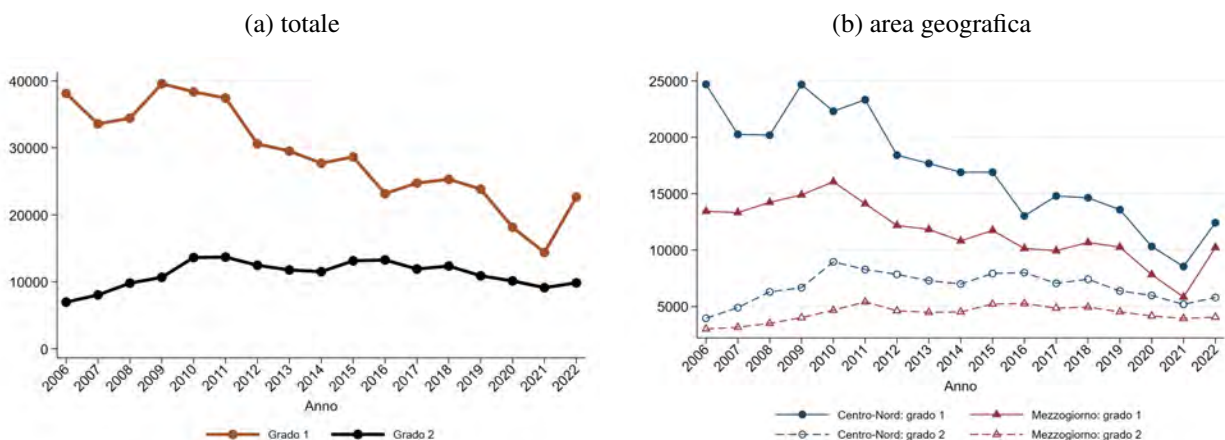
Figures and Tables

Figura 1: Enti controparti del contenzioso con le imprese



Note: il grafico a sinistra presenta la ripartizione del contenzioso in primo grado per tipologia di ente resistente tra il 2006 e il 2022. Gli enti territoriali comprendono comuni, province e regione. La Figura a destra presenta l'andamento del contenzioso in primo grado relativo all'Agenzia delle Entrate per area geografica. *Fonte:* elaborazioni su dati MEF.

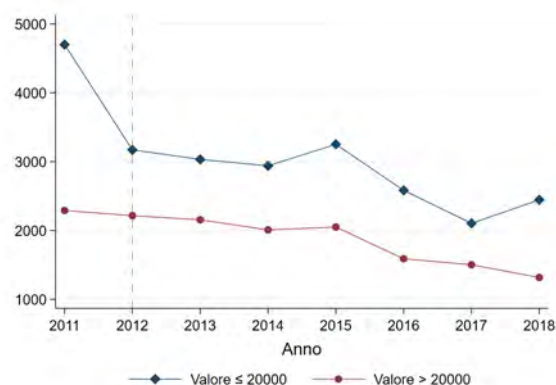
Figura 2: Distribuzione ed evoluzione del contenzioso per grado di giudizio



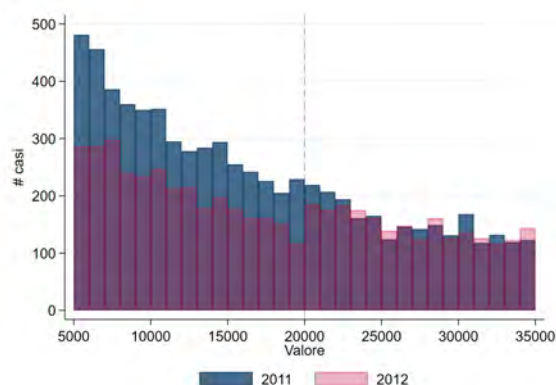
Note: il grafico a sinistra presenta la ripartizione del contenzioso tra primo e secondo grado di giudizio. Il grafico a destra presenta l'andamento per grado di giudizio e per area geografica. *Fonte:* elaborazioni su dati MEF.

Figura 3: Effetti della mediazione tributaria obbligatoria

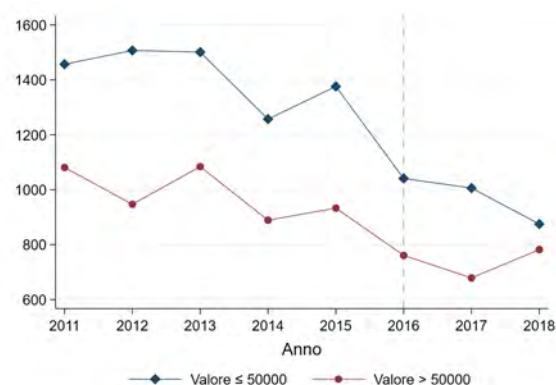
(a) Numero contenziosi con Ag. Ent. (Riforma 2012)



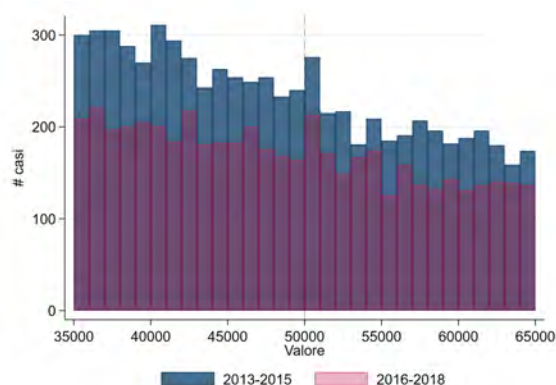
(b) Frequenza di valore (€20.000 Ag. Ent.)



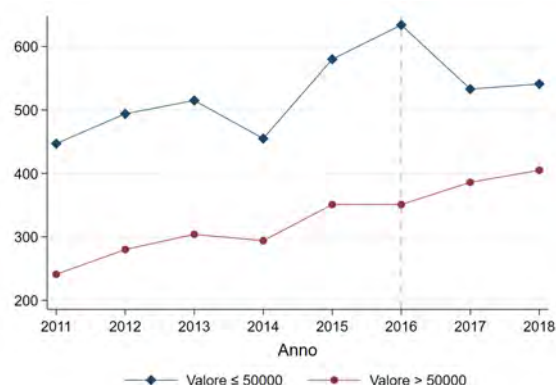
(c) Numero contenziosi con Ag. Ent. (Riforma 2016)



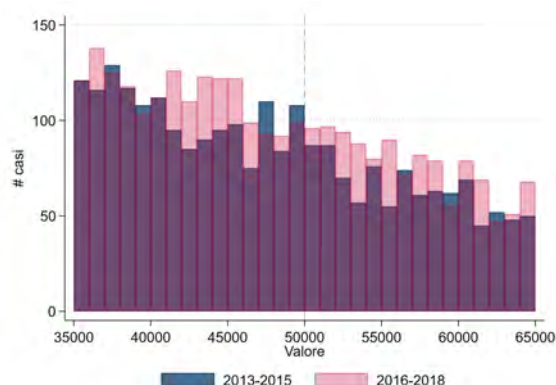
(d) Frequenza di valore (€50.000 Ag. Ent.)



(e) Numero contenziosi con altri enti (Riforma 2016)



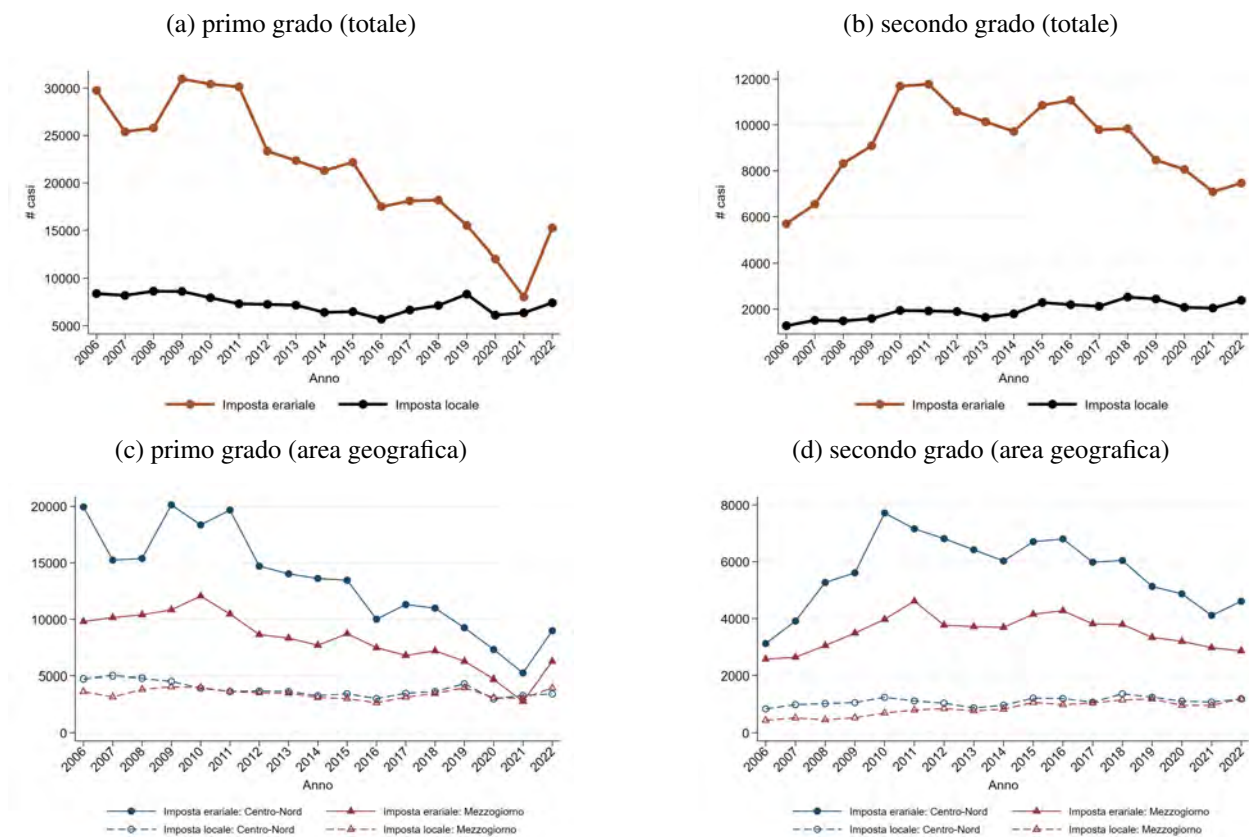
(f) Frequenza di valore (€50.000 altri enti)



Note: I pannelli di sinistra riportano il numero di contenziosi con gli enti indicati in ogni anno in un intervallo di 15,000€ attorno alla soglia considerata. Gli istogrammi, nei pannelli a destra, riportano la distribuzione del contenzioso in anni prima (in blu) e dopo (in rosso) l'introduzione della mediazione tributaria obbligatoria intorno alla soglia oggetto della mediazione (linea verticale tratteggiata). I grafici in alto si riferiscono all'introduzione della mediazione tributaria obbligatoria per l'Agenzia delle Entrate nel 2012, quelli al centro all'Agenzia delle Entrate nel 2016 mentre quelli in basso agli altri enti nel 2016.

Fonte: elaborazioni su dati MEF.

Figura 4: Grado di giudizio

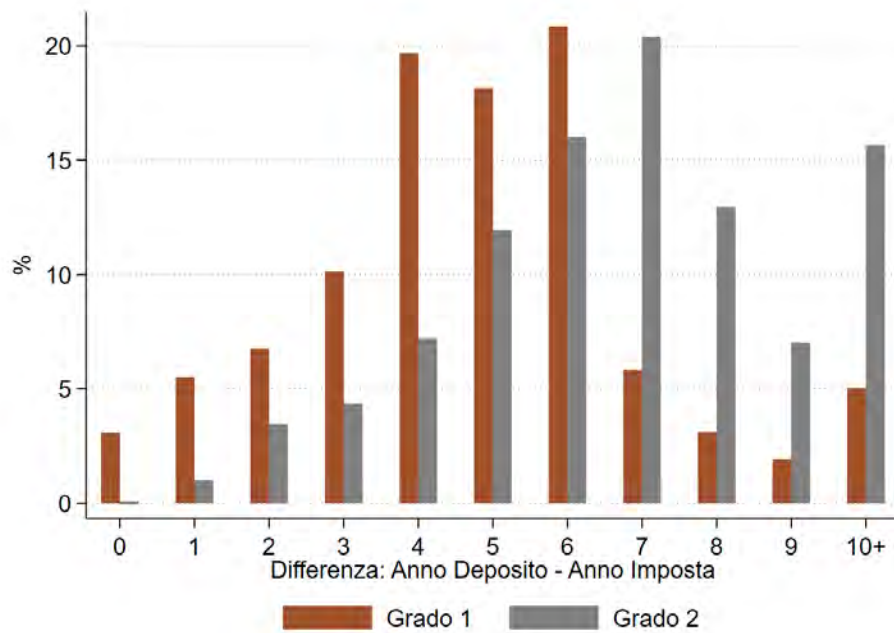


Note: il grafico in alto a sinistra (destra) presenta la dinamica delle imposte oggetto di contenzioso tributario in primo (secondo) grado. Le imposte erariali comprendono IRE, IRPEF, IRAP, IVA, le imposte di registro e catastali, IRES, IRPEG, i tributi doganali e il contributo unificato; le imposte locali comprendono i tributi di proprietà immobiliari, i tributi per lo smaltimento dei rifiuti, i tributi e le tasse auto, le imposte di pubblicità, COSAP e TOSAP. Il grafico in basso a sinistra (destra) mostra la dinamica delle imposte oggetto di contenzioso per area geografica.

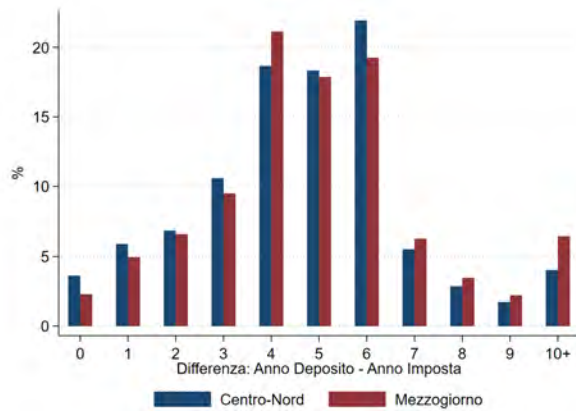
Fonte: elaborazioni su dati MEF.

Figura 5: Anno dell'imposta

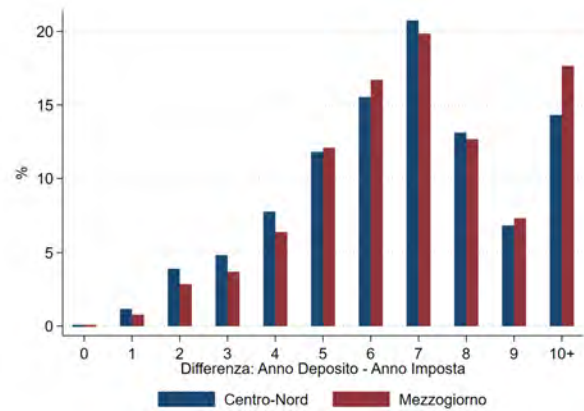
(a) totale



(b) primo grado



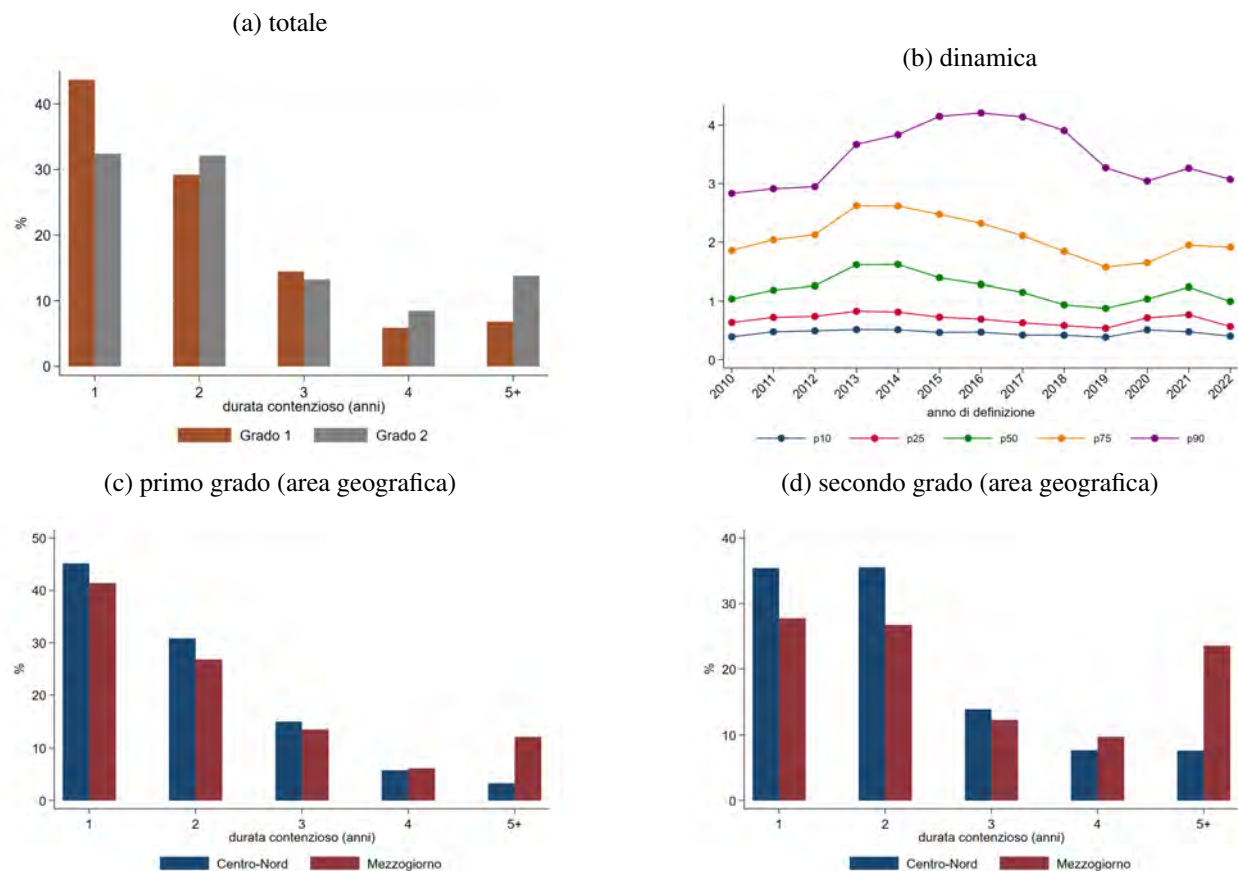
(c) secondo grado



Note: i grafici mostrano la distribuzione della differenza (in anni) tra l'anno di deposito del procedimento di contenzioso tributario e l'anno di riferimento dell'imposta oggetto di contenzioso.

Fonte: elaborazioni su dati MEF.

Figura 6: Durata del contenzioso

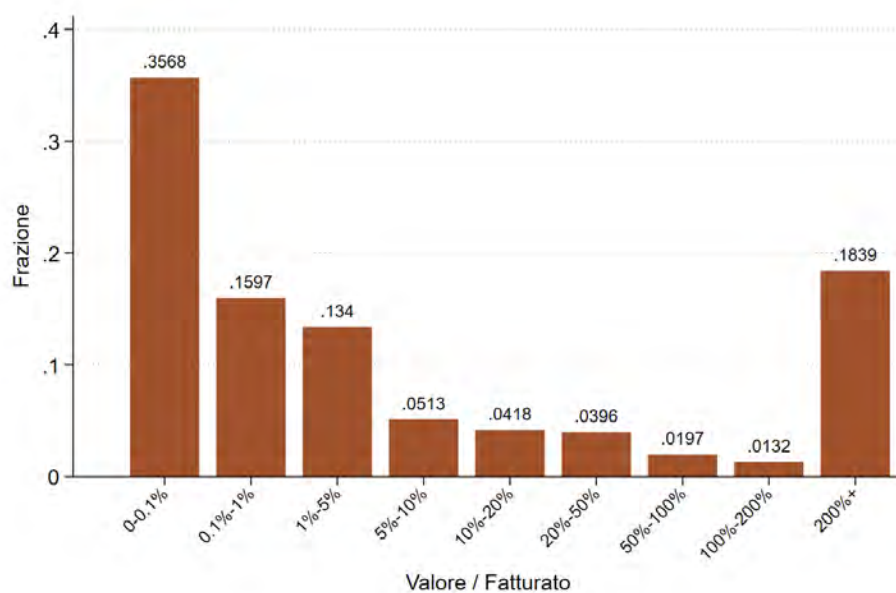


Note: il grafico in alto a sinistra mostra la distribuzione della durata del contenzioso depositato tra il 2006 e il 2019, arrotondata per eccesso all'anno, per grado di giudizio. Il grafico in alto a destra mostra la dinamica di alcuni percentili della distribuzione delle durate del contenzioso per i procedimenti definiti tra il 2010 e il 2022. I grafici in basso mostrano le durate per area geografica e per grado di giudizio dei contenziosi depositati tra il 2006 e il 2019.

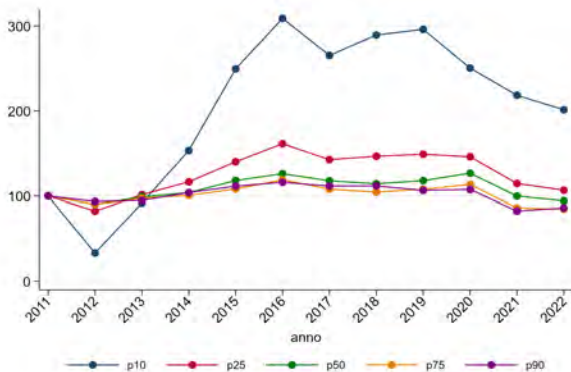
Fonte: elaborazioni su dati MEF.

Figura 7: Valore del contenzioso per le imprese

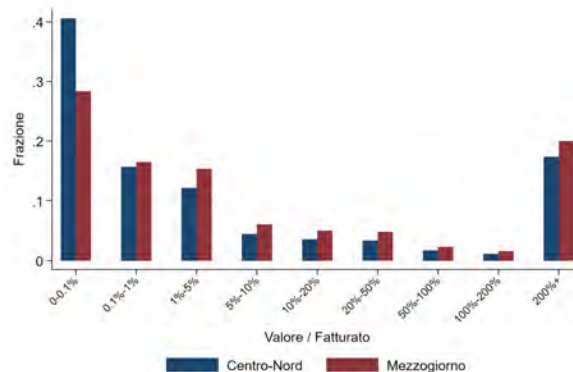
(a) totale



(b) dinamica



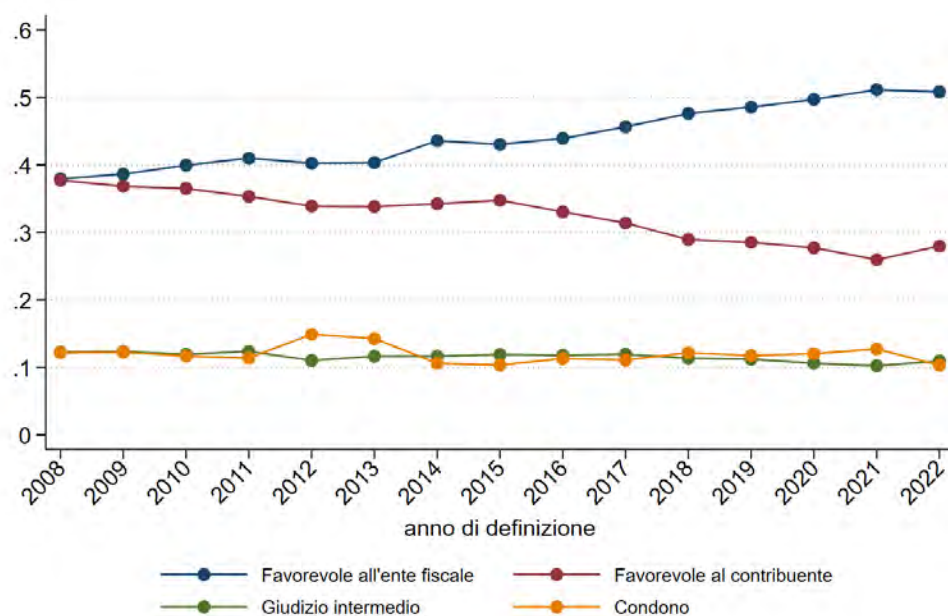
(c) area geografica



Note: il grafico a sinistra mostra la distribuzione di procedimenti nelle diverse categorie di valore del contenzioso in relazione al fatturato delle imprese. Il grafico al centro mostra la dinamica di alcuni percentili della distribuzione del valore del contenzioso in relazione al fatturato. Il grafico a destra mostra la distribuzione del valore del contenzioso per area geografica.

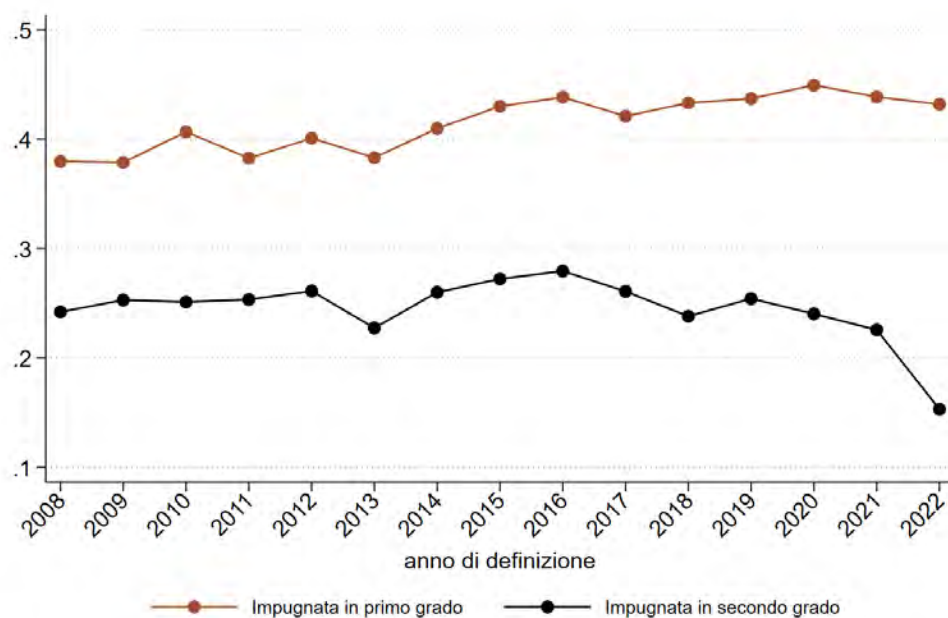
Fonte: elaborazioni su dati MEF e CERVED.

Figura 8: Esiti del contenzioso



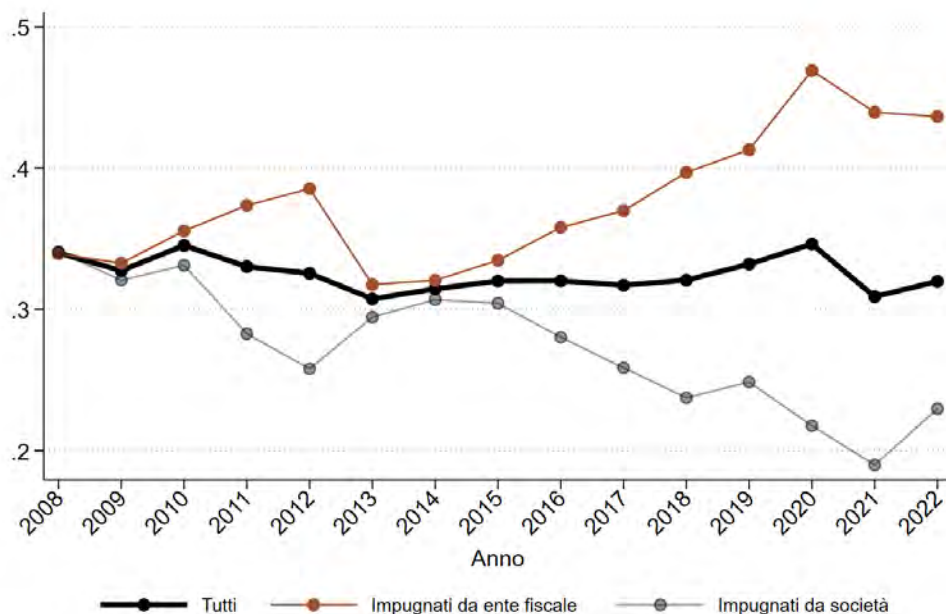
Note: il grafico mostra la dinamica degli esiti del contenzioso suddivisi per categoria.
Fonte: elaborazioni su dati MEF.

Figura 9: Impugnazione della sentenza



Note: il grafico mostra la dinamica del tasso di impugnazione per i contenziosi definiti tra il 2008 e il 2022, distinti in primo e in secondo grado.
Fonte: elaborazioni su dati MEF.

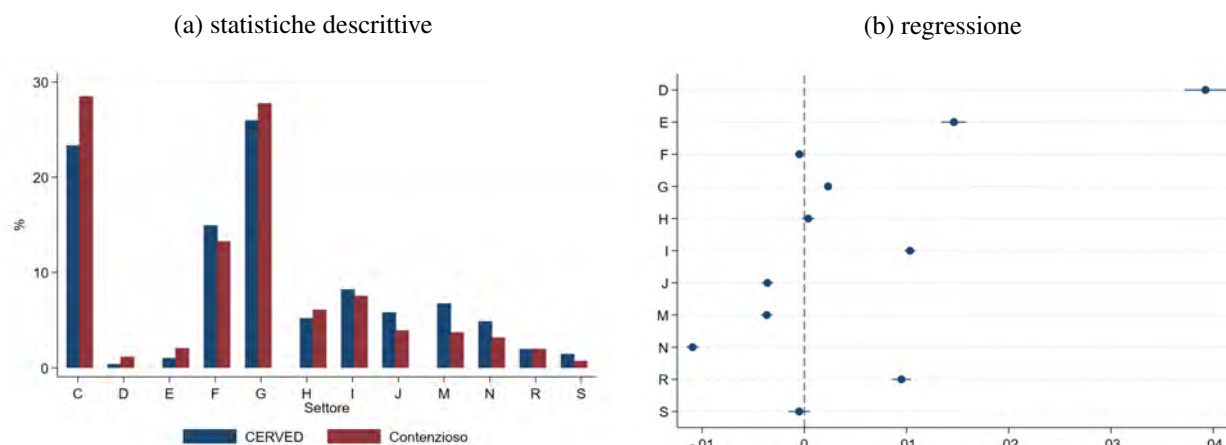
Figura 10: Inversione della sentenza



Note: il grafico mostra il tasso di inversione delle sentenze sulla totalità dei procedimenti, su quelli impugnati dagli enti fiscali e dalle società.

Fonte: elaborazioni su dati MEF.

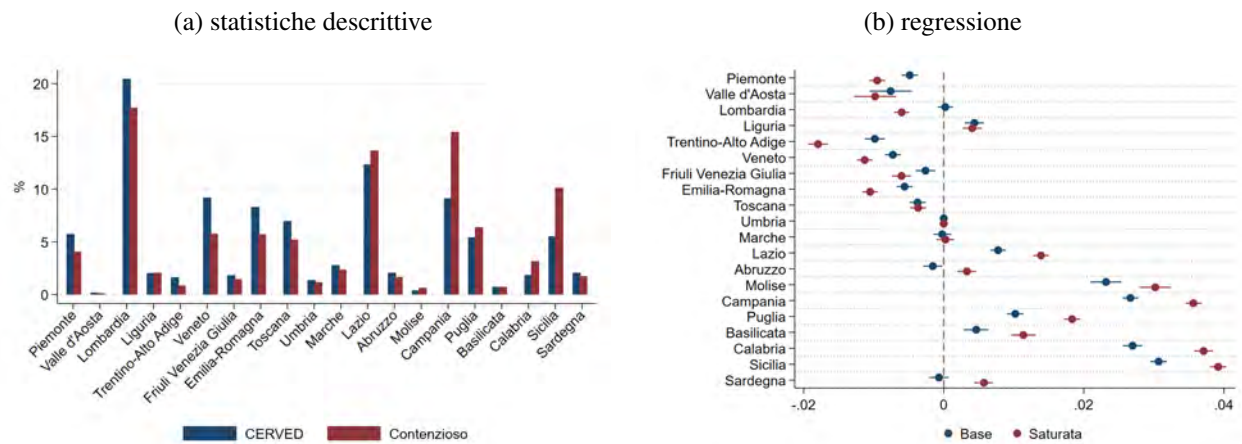
Figura 11: Settori di attività economica



Note: Le sezioni di attività economica sono attività manifatturiere (C), fornitura di energia elettrica, gas, ecc. (D), fornitura di acqua, reti fognarie, gestione dei rifiuti, ecc. (E), costruzioni (F), commercio all'ingrosso e al dettaglio (G), trasporto e magazzinaggio (H), alloggio e ristorazione (I), informazione e comunicazione (J), attività professionali, scientifiche e tecniche (M), altri servizi di supporto alle imprese (N), attività artistiche, sportive e di intrattenimento (R) e altre attività dei servizi (S). Nel grafico a sinistra si riporta la percentuale di imprese per settore di attività economica presenti nel campione CERVED, che comprende l'universo delle imprese, e la percentuale di imprese con contenzioso tributario per settore di attività economica. Nel grafico a destra sono riportati i coefficienti associati all'equazione 1 calcolati per settore di attività economica. La categoria omessa è il settore manifatturiero.

Fonte: elaborazioni su dati MEF e CERVED.

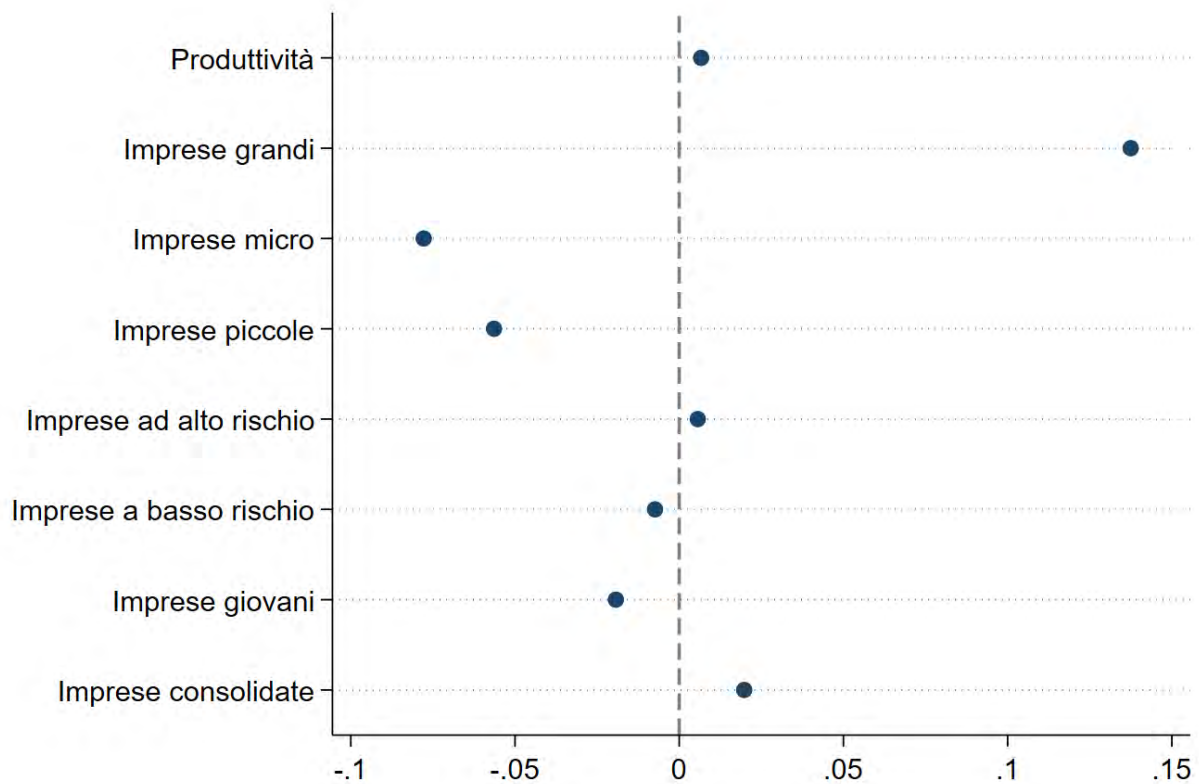
Figura 12: Variabili geografiche



Note: Nel grafico a sinistra si riporta la percentuale di imprese per regione presenti nel campione CERVED, che comprende l'universo delle imprese, e la percentuale di imprese con contenzioso tributario per regione. Nel grafico a destra sono riportati i coefficienti associati all'equazione 1 per regione. La specificazione Restricted include solamente la dimensione geografica, la specificazione Saturated + productivity include tutti i fattori dell'equazione 1 e una misura di produttività dell'impresa. La categoria di riferimento è l'Umbria.

Fonte: elaborazioni su dati MEF e CERVED.

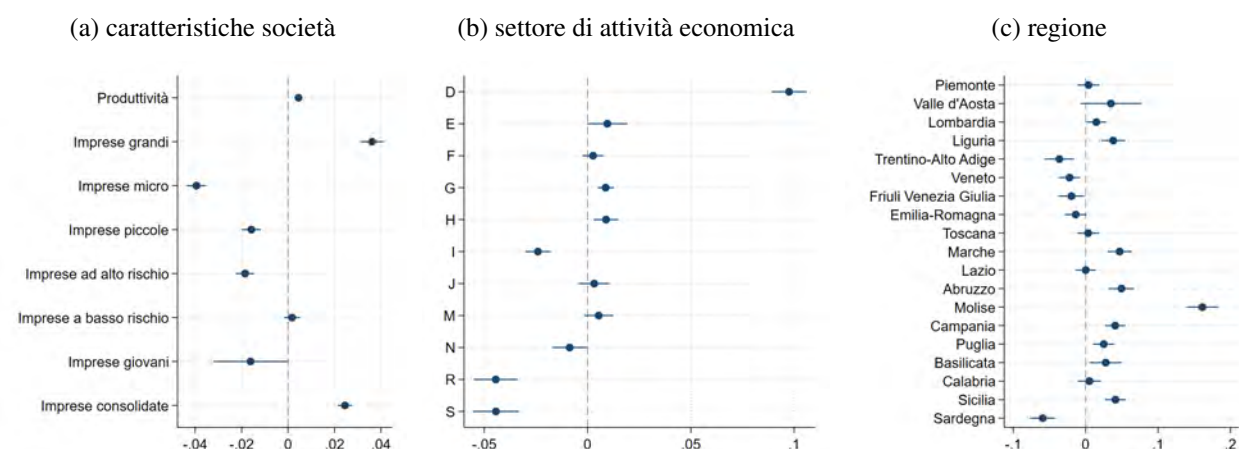
Figura 13: Variabili di performance aziendale



Note: la specificazione include tutti i fattori dell'equazione 1 e una misura di produttività dell'impresa. La produttività è definita come il fatturato per dipendente, la dimensione di impresa è definita secondo la classificazione EUROSTAT, il rischio è calcolato utilizzando lo score di CERVED, le imprese giovani sono quelle con età minore o pari a 3 anni e le imprese consolidate quelle con più di 15 anni di attività.

Fonte: elaborazioni su dati MEF e CERVED.

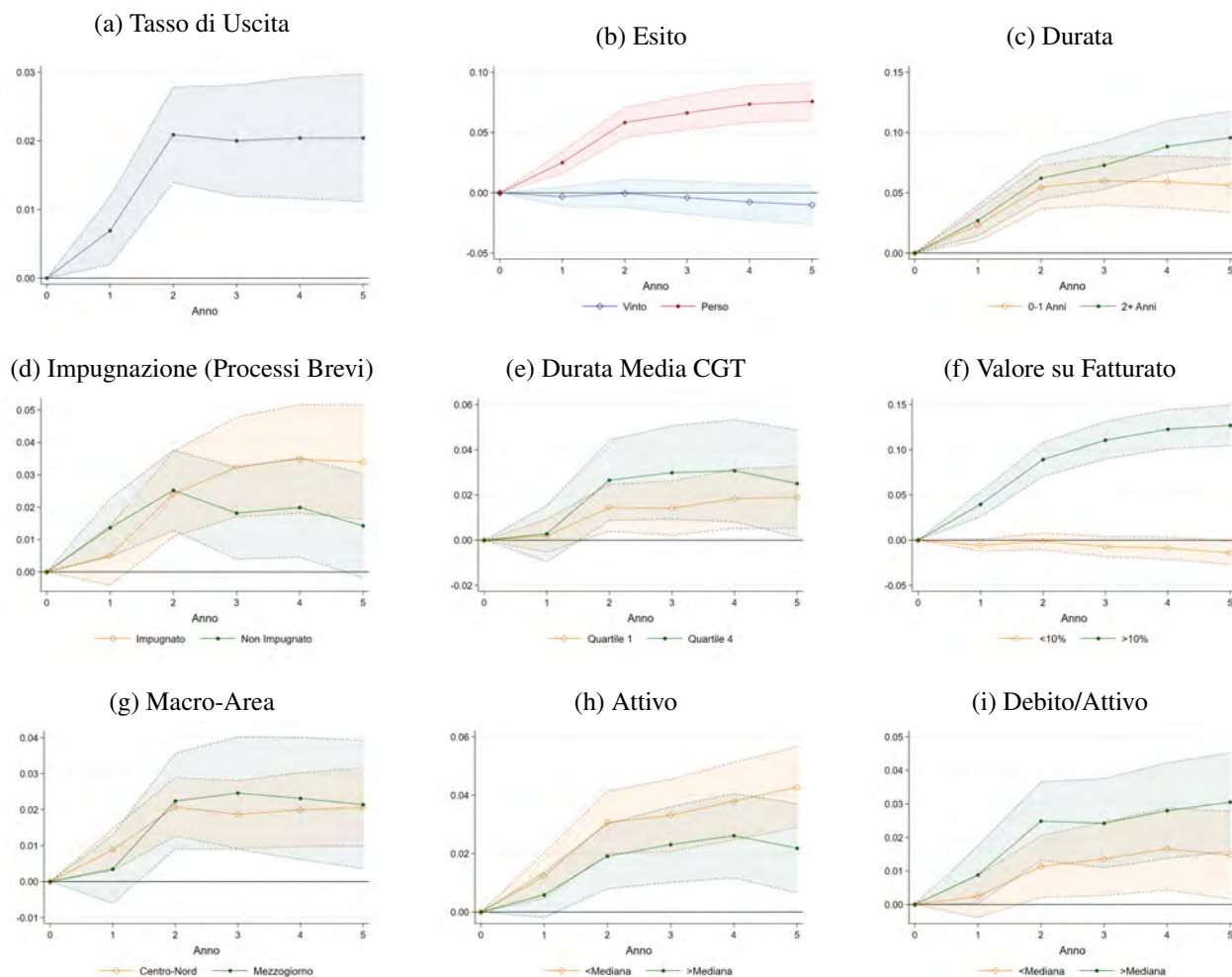
Figura 14: Correlate Esito Favorevole Società



Note: I coefficienti e i rispettivi intervalli di confidenza al 95% riportati sono stati stimati con una regressione OLS. Un indicatore uguale ad 1 per i contenziosi con esito favorevole alla società e 0 altrimenti è stato regredito sulle variabili elencate. Le sezioni di attività economica sono attività manifatturiere (C), fornitura di energia elettrica, gas, ecc. (D), fornitura di acqua, reti fognarie, gestione dei rifiuti, ecc. (E), costruzioni (F), commercio all'ingrosso e al dettaglio (G), trasporto e magazzinaggio (H), alloggio e ristorazione (I), informazione e comunicazione (J), attività professionali, scientifiche e tecniche (M), altri servizi di supporto alle imprese (N), attività artistiche, sportive e di intrattenimento (R) e altre attività dei servizi (S). Nel grafico a sinistra si riporta la percentuale di imprese per settore di attività economica presenti nel campione CERVED, che comprende l'universo delle imprese, e la percentuale di imprese per settore di attività economica con contenzioso tributario. Nel grafico di sinistra, le variabili di dimensione e rischio dell'impresa, sono variabili dicotomiche uguali a 1 se l'impresa soddisfa il criterio e 0 altrimenti. I coefficienti catturano perciò la differenza, in punti percentuali, attribuita a passare dalle categorie omesse (imprese medie ed imprese a rischio medio) alla relativa categoria. Le altre variabili sono state standardizzate ed il coefficiente esprime dunque la variazione in punti percentuali attribuita ad un aumento di una deviazione standard rispetto alla media di quella dimensione. La categoria omessa è il settore manifatturiero. Nel grafico a destra, la categoria omessa è la regione Umbria.

Fonte: elaborazioni su dati MEF e CERVED.

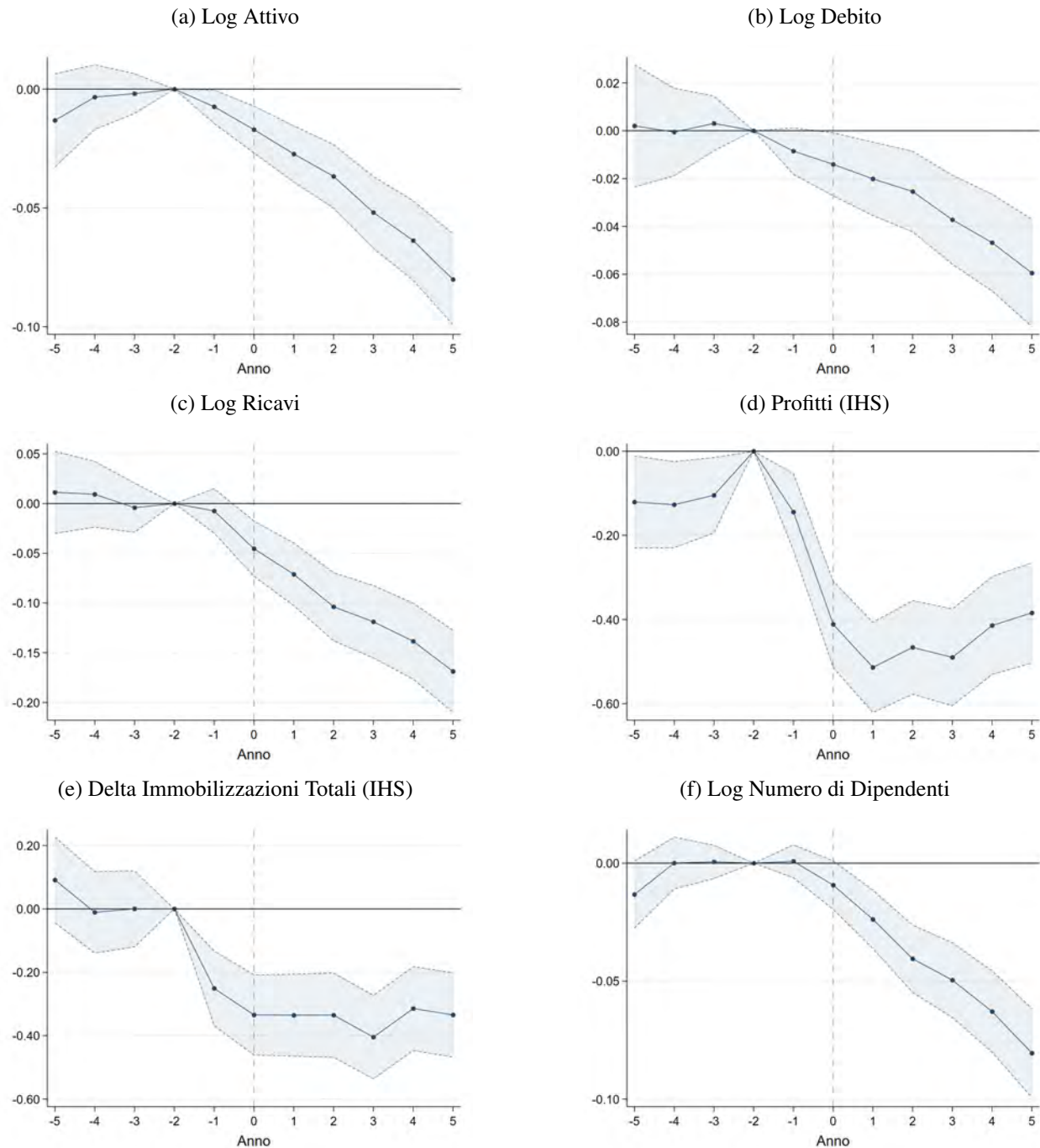
Figura 15: Stime Event-Study: Eterogeneità Tasso di Uscita



Note: Queste figure mostrano il coefficiente e l'intervallo di confidenza al 95% dell'equazione 2 per l'indicatore uguale a 1 quando l'impresa è uscita dal mercato e 0 altrimenti, stimata separatamente secondo i raggruppamenti elencati nelle figure. Le imprese trattate sono quelle con un contenzioso fiscale di primo grado con un'agenzia fiscale in un anno compreso tra il 2010 e il 2014. Per ogni impresa trattata, il gruppo di confronto è composto da imprese che, durante l'intero arco temporale considerato (2006-2022), non hanno mai affrontato controversie fiscali e appartengono allo stesso sistema locale del lavoro (definizione ISTAT), allo stesso settore di attività economica (ATECO a 2 cifre), alla stessa categoria di rating di rischio e alla stessa fascia di età (intervalli di 5 anni).

Fonte: elaborazioni su dati MEF e CERVED.

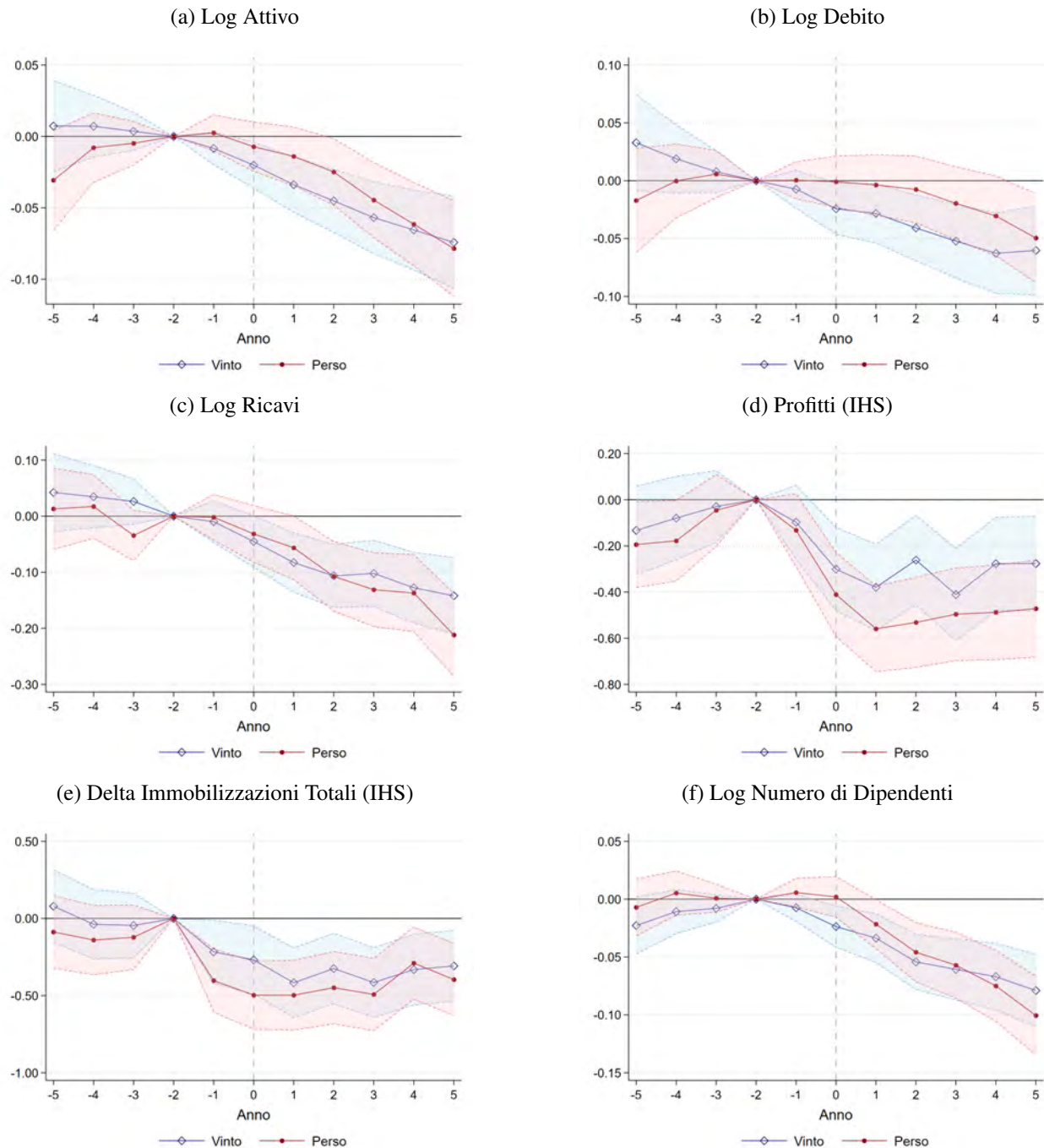
Figura 16: Stime Event-Study



Note: Queste figure mostrano il coefficiente e l'intervallo di confidenza al 95% dell'equazione 2 per le variabili di interesse, indicate sopra ogni figura. Le imprese trattate sono quelle con un contenzioso fiscale di primo grado con un'agenzia fiscale in un anno compreso tra il 2010 e il 2014. Per ogni impresa trattata, il gruppo di confronto è composto da imprese che, durante l'intero arco temporale considerato (2006–2022), non hanno mai affrontato controversie fiscali e appartengono allo stesso sistema locale del lavoro (definizione ISTAT), allo stesso settore di attività economica (ATECO a 2 cifre), alla stessa categoria di rating di rischio e alla stessa fascia di età (intervalli di 5 anni). I profitti e il delta immobilizzazioni totali sono normalizzati con la funzione del seno iperbolico inverso (IHS).

Fonte: elaborazioni su dati MEF e CERVED.

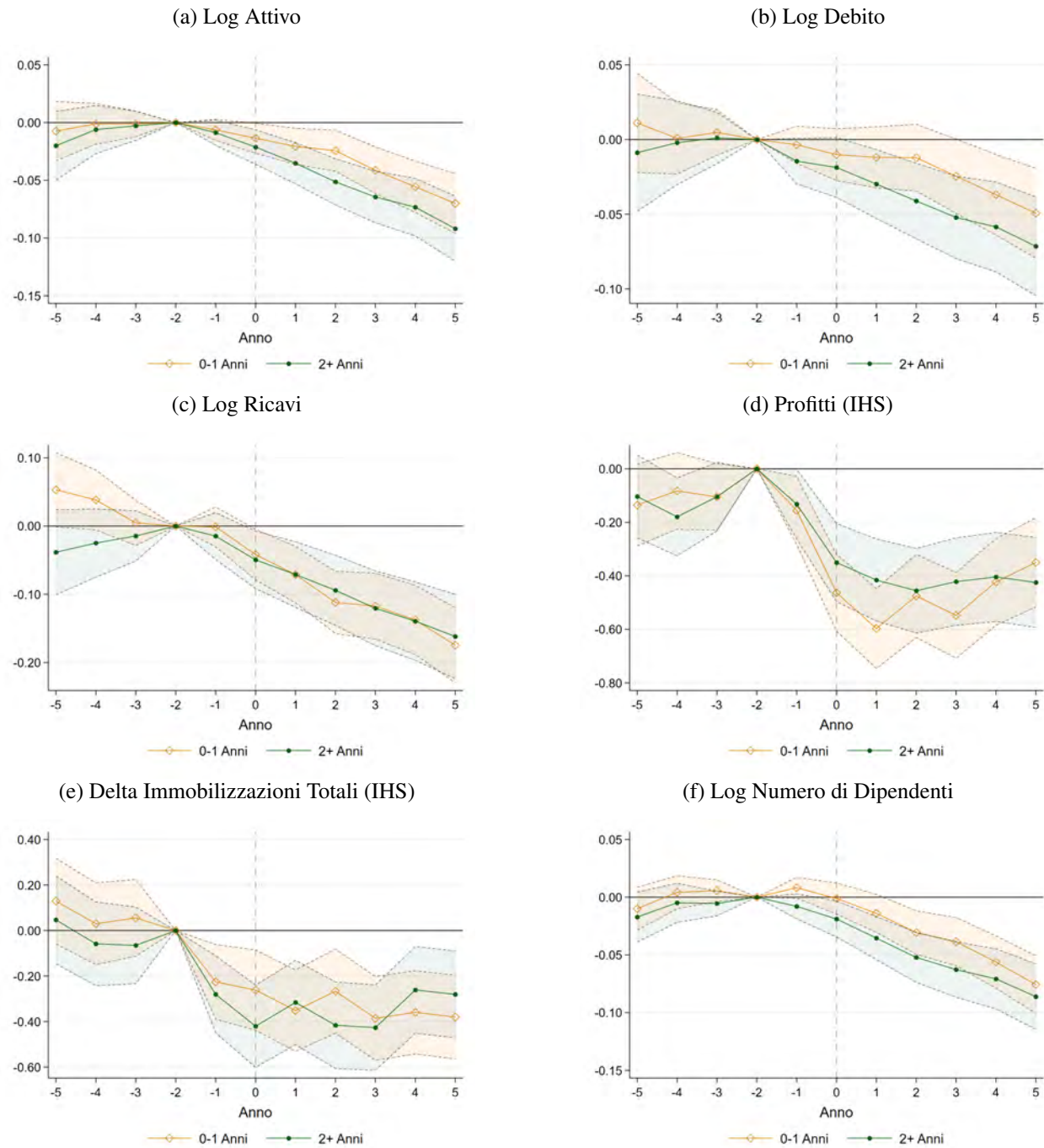
Figura A1: Stime Event-Study: Eterogeneità rispetto a Esito



Note: Queste figure mostrano il coefficiente e l'intervallo di confidenza al 95% dell'equazione 2 per le variabili di interesse, indicate sopra ogni figura. Le imprese trattate sono quelle con un contenzioso fiscale di primo grado con un'agenzia fiscale in un anno compreso tra il 2010 e il 2014. Per ogni impresa trattata, il gruppo di confronto è composto da imprese che, durante l'intero arco temporale considerato (2006-2022), non hanno mai affrontato controversie fiscali e appartengono allo stesso sistema locale del lavoro (definizione ISTAT), allo stesso settore di attività economica (ATECO a 2 cifre), alla stessa categoria di rating di rischio e alla stessa fascia di età (intervalli di 5 anni). I profitti e il delta immobilizzazioni totali sono normalizzati con la funzione del seno iperbolico inverso (IHS).

Fonte: elaborazioni su dati MEF e CERVED.

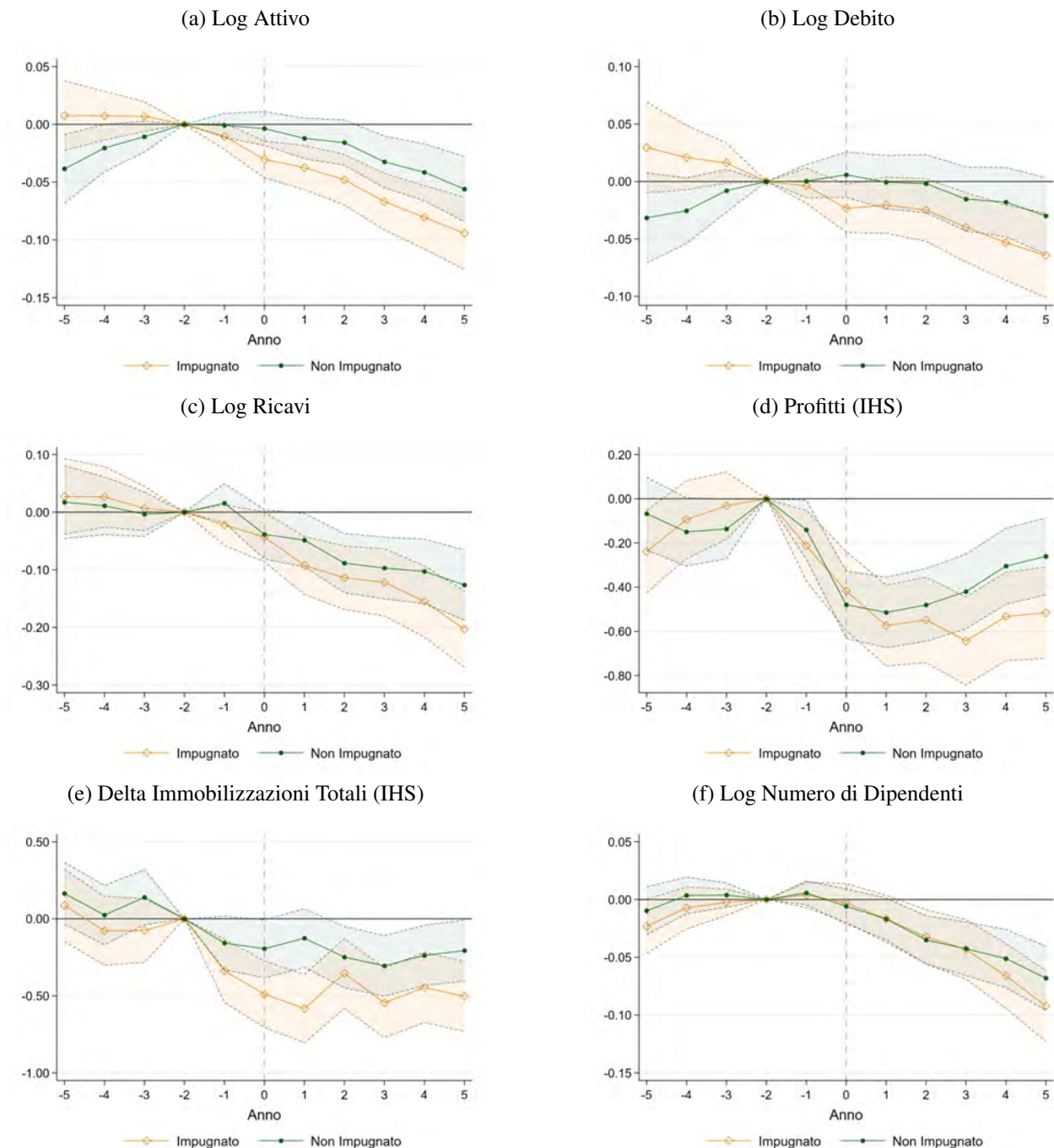
Figura A2: Stime Event-Study: Eterogeneità rispetto a Durata



Note: Queste figure mostrano il coefficiente e l'intervallo di confidenza al 95% dell'equazione 2 per le variabili di interesse, indicate sopra ogni figura. Le imprese trattate sono quelle con un contenzioso fiscale di primo grado con un'agenzia fiscale in un anno compreso tra il 2010 e il 2014. Per ogni impresa trattata, il gruppo di confronto è composto da imprese che, durante l'intero arco temporale considerato (2006-2022), non hanno mai affrontato controversie fiscali e appartengono allo stesso sistema locale del lavoro (definizione ISTAT), allo stesso settore di attività economica (ATECO a 2 cifre), alla stessa categoria di rating di rischio e alla stessa fascia di età (intervalli di 5 anni). I profitti e il delta immobilizzazioni totali sono normalizzati con la funzione del seno iperbolico inverso (IHS).

Fonte: elaborazioni su dati MEF e CERVED.

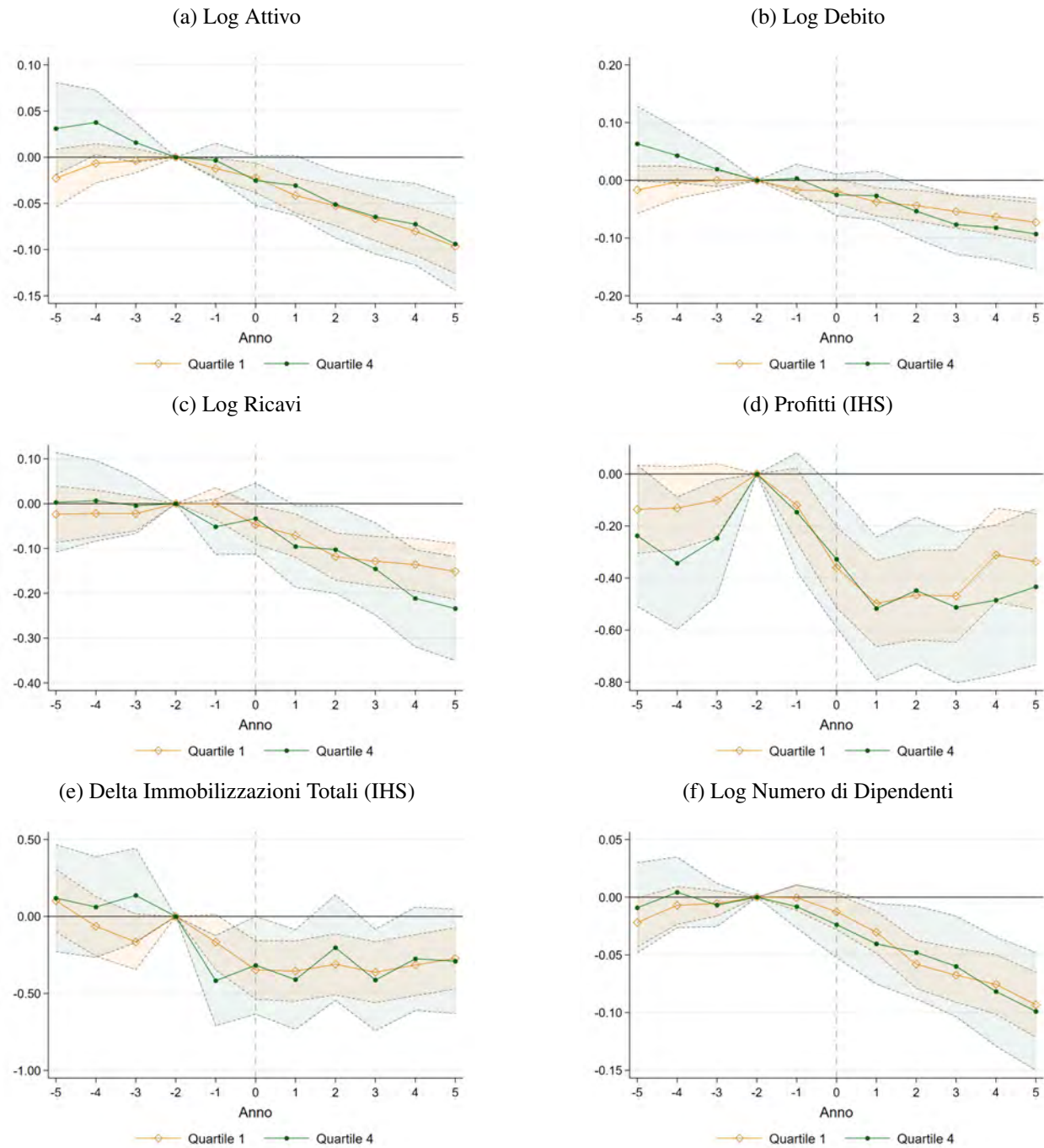
Figura A3: Stime Event-Study: Eterogeneità rispetto a Impugnazione (Processi Brevi)



Note: Queste figure mostrano il coefficiente e l'intervallo di confidenza al 95% dell'equazione 2 per le variabili di interesse, indicate sopra ogni figura. Le imprese trattate sono quelle con un contenzioso fiscale di primo grado con un'agenzia fiscale in un anno compreso tra il 2010 e il 2014. Per ogni impresa trattata, il gruppo di confronto è composto da imprese che, durante l'intero arco temporale considerato (2006-2022), non hanno mai affrontato controversie fiscali e appartengono allo stesso sistema locale del lavoro (definizione ISTAT), allo stesso settore di attività economica (ATECO a 2 cifre), alla stessa categoria di rating di rischio e alla stessa fascia di età (intervalli di 5 anni). I profitti e il delta immobilizzazioni totali sono normalizzati con la funzione del seno iperbolico inverso (IHS).

Fonte: elaborazioni su dati MEF e CERVED.

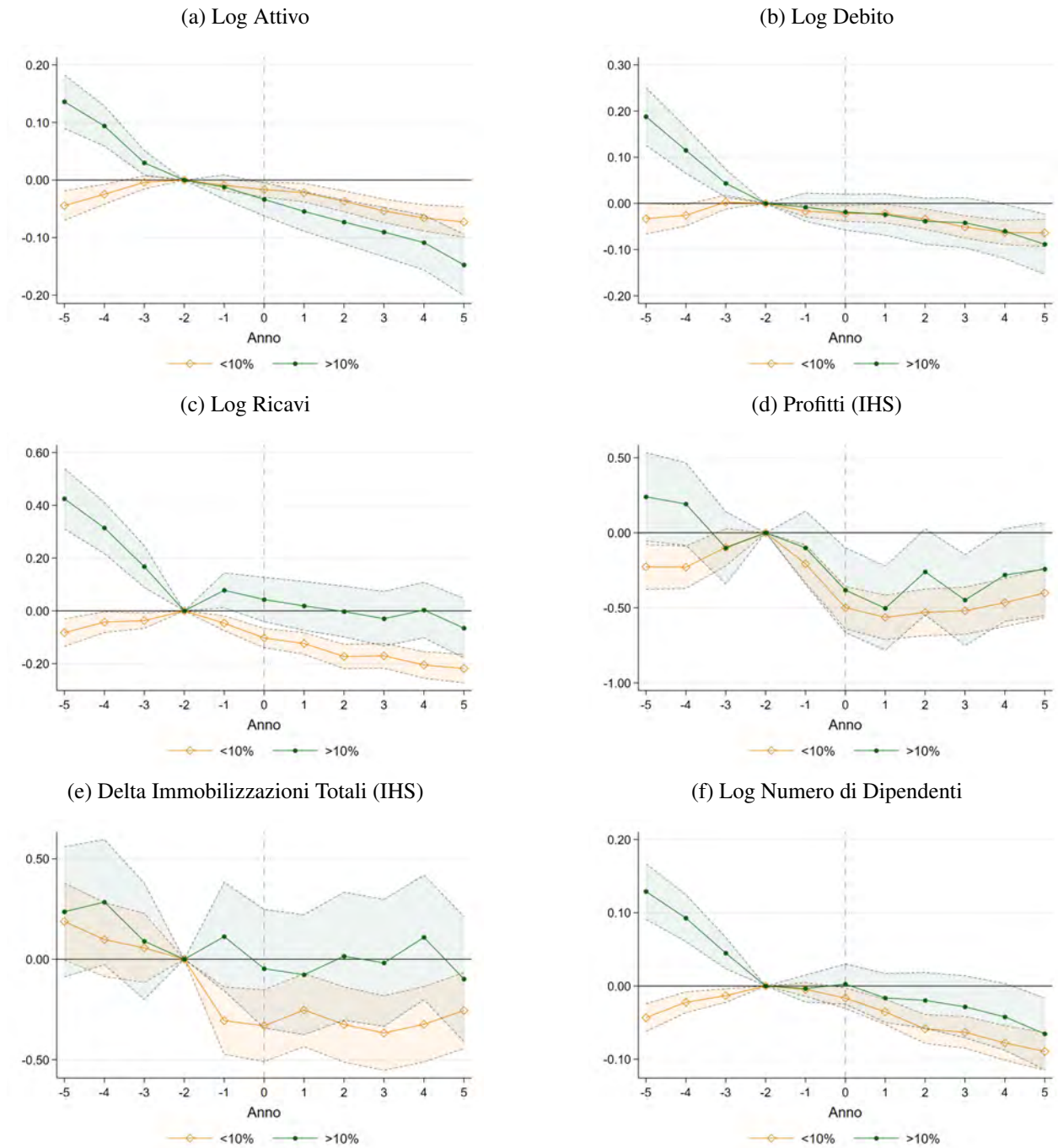
Figura A4: Stime Event-Study: Eterogeneità rispetto a Durata Media CGT



Note: Queste figure mostrano il coefficiente e l'intervallo di confidenza al 95% dell'equazione 2 per le variabili di interesse, indicate sopra ogni figura. Le imprese trattate sono quelle con un contenzioso fiscale di primo grado con un'agenzia fiscale in un anno compreso tra il 2010 e il 2014. Per ogni impresa trattata, il gruppo di confronto è composto da imprese che, durante l'intero arco temporale considerato (2006-2022), non hanno mai affrontato controversie fiscali e appartengono allo stesso sistema locale del lavoro (definizione ISTAT), allo stesso settore di attività economica (ATECO a 2 cifre), alla stessa categoria di rating di rischio e alla stessa fascia di età (intervalli di 5 anni). I profitti e il delta immobilizzazioni totali sono normalizzati con la funzione del seno iperbolico inverso (IHS).

Fonte: elaborazioni su dati MEF e CERVED.

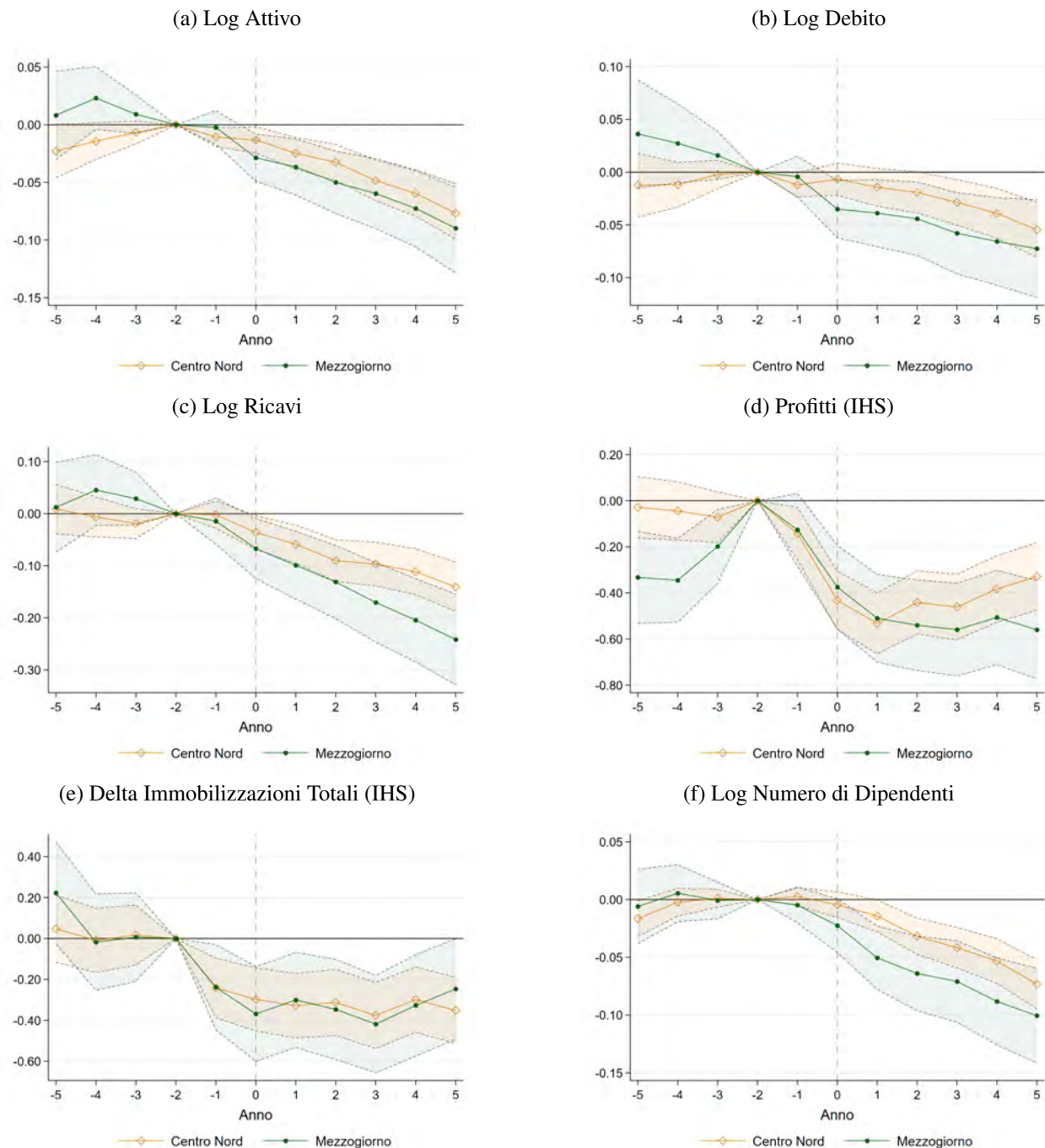
Figura A5: Stime Event-Study: Eterogeneità rispetto a Valore su Fatturato



Note: Queste figure mostrano il coefficiente e l'intervallo di confidenza al 95% dell'equazione 2 per le variabili di interesse, indicate sopra ogni figura. Le imprese trattate sono quelle con un contenzioso fiscale di primo grado con un'agenzia fiscale in un anno compreso tra il 2010 e il 2014. Per ogni impresa trattata, il gruppo di confronto è composto da imprese che, durante l'intero arco temporale considerato (2006-2022), non hanno mai affrontato controversie fiscali e appartengono allo stesso sistema locale del lavoro (definizione ISTAT), allo stesso settore di attività economica (ATECO a 2 cifre), alla stessa categoria di rating di rischio e alla stessa fascia di età (intervalli di 5 anni). I profitti e il delta immobilizzazioni totali sono normalizzati con la funzione del seno iperbolico inverso (IHS).

Fonte: elaborazioni su dati MEF e CERVED.

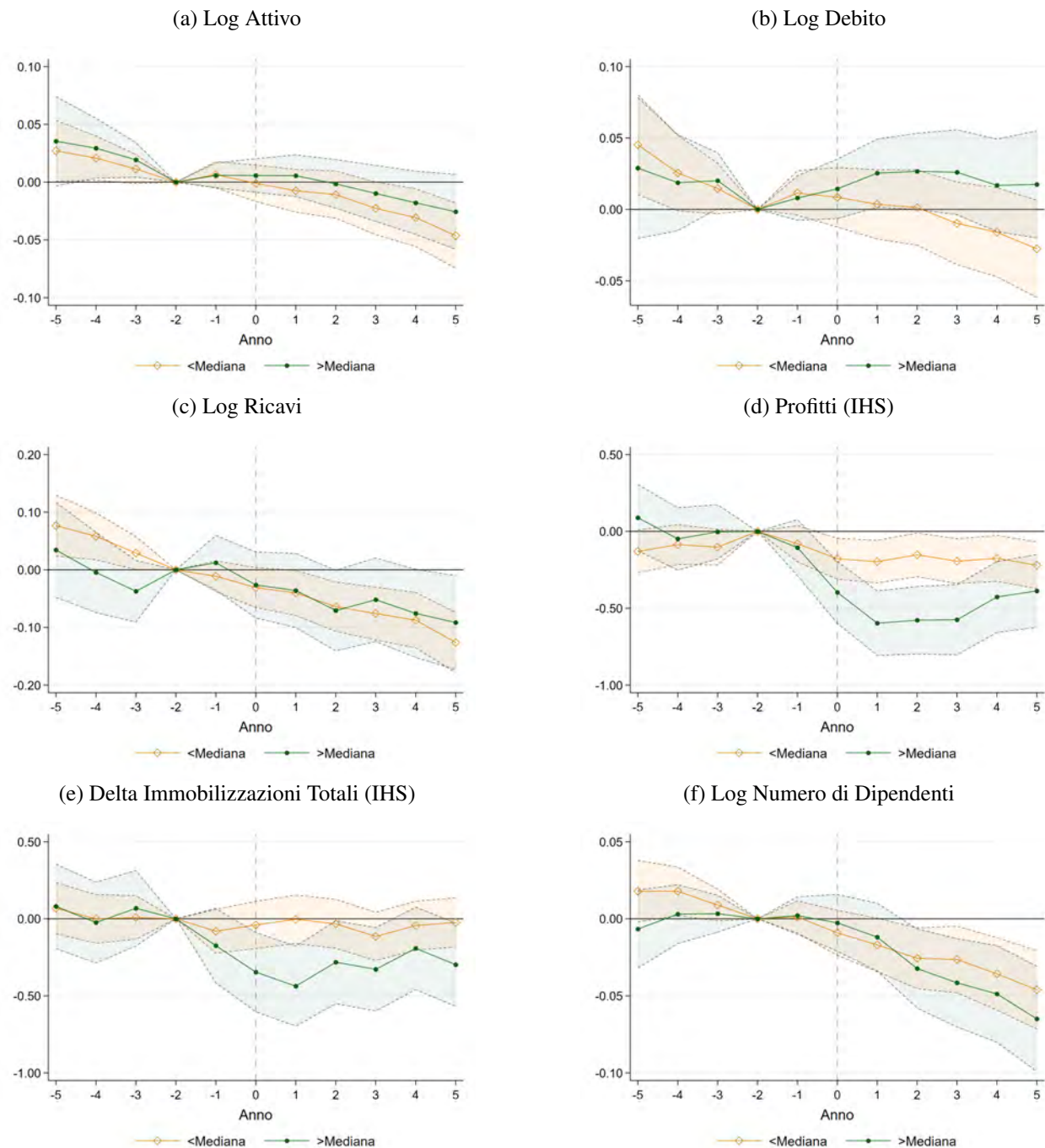
Figura A6: Stime Event-Study: Eterogeneità rispetto a Macro-Area



Note: Queste figure mostrano il coefficiente e l'intervallo di confidenza al 95% dell'equazione 2 per le variabili di interesse, indicate sopra ogni figura. Le imprese trattate sono quelle con un contenzioso fiscale di primo grado con un'agenzia fiscale in un anno compreso tra il 2010 e il 2014. Per ogni impresa trattata, il gruppo di confronto è composto da imprese che, durante l'intero arco temporale considerato (2006-2022), non hanno mai affrontato controversie fiscali e appartengono allo stesso sistema locale del lavoro (definizione ISTAT), allo stesso settore di attività economica (ATECO a 2 cifre), alla stessa categoria di rating di rischio e alla stessa fascia di età (intervalli di 5 anni). I profitti e il delta immobilizzazioni totali sono normalizzati con la funzione del seno iperbolico inverso (IHS).

Fonte: elaborazioni su dati MEF e CERVED.

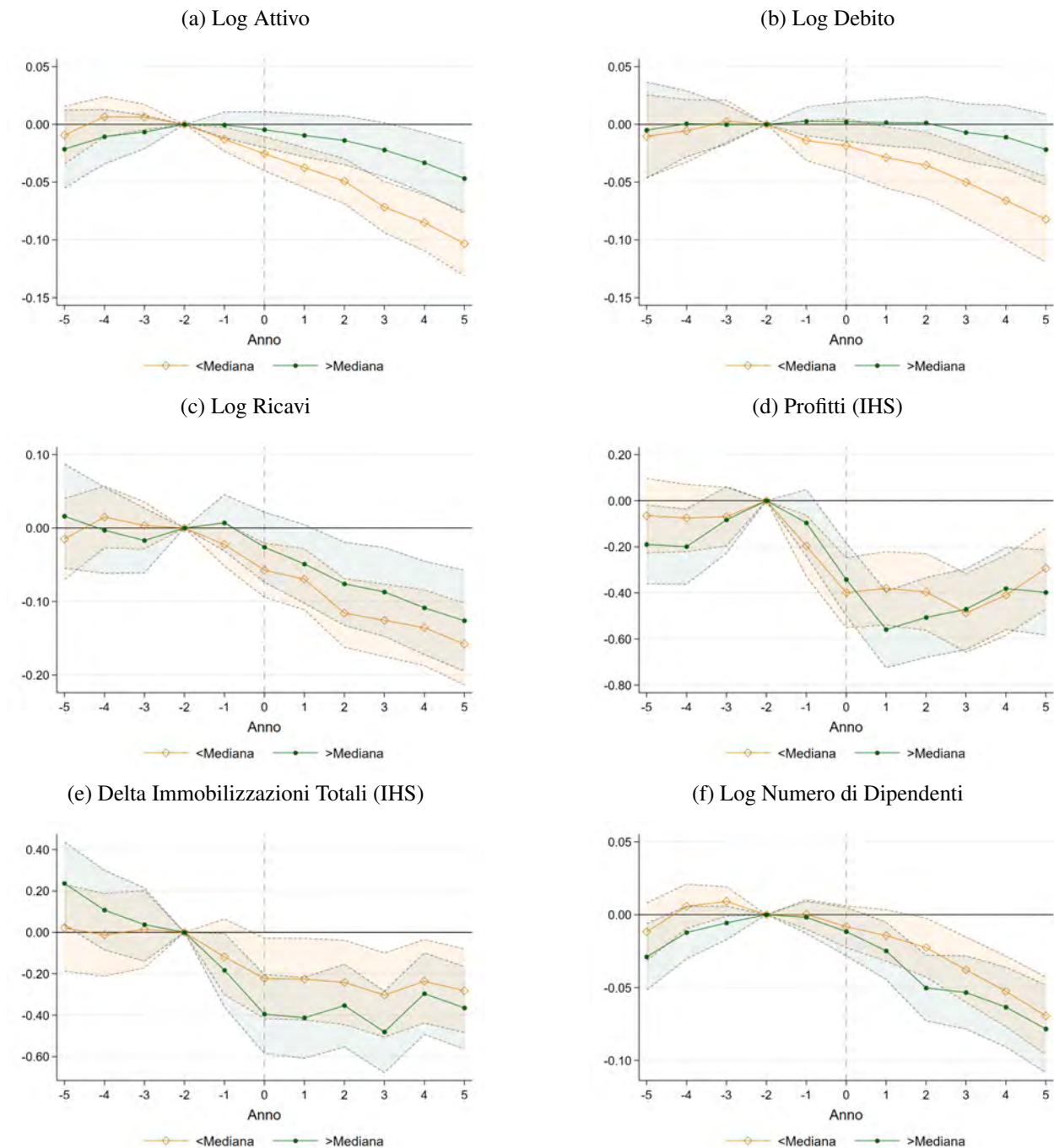
Figura A7: Stime Event-Study: Eterogeneità rispetto a Attivo



Note: Queste figure mostrano il coefficiente e l'intervallo di confidenza al 95% dell'equazione 2 per le variabili di interesse, indicate sopra ogni figura. Le imprese trattate sono quelle con un contenzioso fiscale di primo grado con un'agenzia fiscale in un anno compreso tra il 2010 e il 2014. Per ogni impresa trattata, il gruppo di confronto è composto da imprese che, durante l'intero arco temporale considerato (2006-2022), non hanno mai affrontato controversie fiscali e appartengono allo stesso sistema locale del lavoro (definizione ISTAT), allo stesso settore di attività economica (ATECO a 2 cifre), alla stessa categoria di rating di rischio e alla stessa fascia di età (intervalli di 5 anni). I profitti e il delta immobilizzazioni totali sono normalizzati con la funzione del seno iperbolico inverso (IHS).

Fonte: elaborazioni su dati MEF e CERVED.

Figura A8: Stime Event-Study: Eterogeneità rispetto a Debito/Attivo



Note: Queste figure mostrano il coefficiente e l'intervallo di confidenza al 95% dell'equazione 2 per le variabili di interesse, indicate sopra ogni figura. Le imprese trattate sono quelle con un contenzioso fiscale di primo grado con un'agenzia fiscale in un anno compreso tra il 2010 e il 2014. Per ogni impresa trattata, il gruppo di confronto è composto da imprese che, durante l'intero arco temporale considerato (2006-2022), non hanno mai affrontato controversie fiscali e appartengono allo stesso sistema locale del lavoro (definizione ISTAT), allo stesso settore di attività economica (ATECO a 2 cifre), alla stessa categoria di rating di rischio e alla stessa fascia di età (intervalli di 5 anni). I profitti e il delta immobilizzazioni totali sono normalizzati con la funzione del seno iperbolico inverso (IHS).

Fonte: elaborazioni su dati MEF e CERVED.